



# SOCIAL NEWS

PERIODICO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE SOCIALE

Anno 3 - Numero 1  
Gennaio 2006

## In questo numero:

Una risposta diversa  
dal conflitto  
*di Serenella Pesarin*

Dell'errore e del rimedio  
*di Maria Pia Giuffrida*

Il netto confine tra  
composizione dei conflitti  
e attestazione del diritto  
*di Marcella Lucidi*

Il ruolo del mediatore  
culturale  
*di Luigi Giacco*

La svolta che cambia  
il diritto di famiglia  
*di Emanuela Baio Dossi*

La famiglia?  
Per i bambini continua...  
*di Maurizio Paniz*

Questa volta vinco io.  
E vinci anche tu  
*di Francesco Milanese*

Risorsa o intruso: ma cos'è il  
mediatore nella separazione?  
*di Arrigo De Pauli*

La fabbrica dei divorzi  
*di Claudio Risè*

A monte e a valle  
del divorzio emotivo  
*di Isabella Buzzi*

## UN PUNTO DI UNIONE PER MEDIARE



Poste Italiane s.p.a. Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB TS

NOTIZIE - ULTIME NOTIZIE - ULTIME NOTIZIE - ULTIME N

Roma, 24 gennaio 2006: ore 22.30  
L'affido condiviso è Legge.



Copertina di  
Paolo Maria Buonsante



[www.socialnews.it](http://www.socialnews.it) - [redazione@socialnews.it](mailto:redazione@socialnews.it)

"Alcuni di noi sono davvero strani: si appassionano per ciò che l'umanità abbandona quando ti impongono la moda più consumistica; piangono per la perdita di un libro anche se la televisione parla solo di calciomercato; accolgono nelle loro case i diseredati ma si oppongono al commercio della droga; combattono per i bambini senza infanzia e senza padri ma rifiutano la guerra e le armi di distruzione. Alcuni di noi sono davvero strani: lottano a fianco dei lavoratori sfruttati; combattono per il riconoscimento dei senza terra, dei senza voce; difendono le donne oppresse, mutilate, violate; mettono in discussione tutto per raccogliere un fiore e rischiano la propria vita per donare un sorriso. E' proprio vero, siamo davvero strani: abbiamo scelto di urlare al mondo l'importanza del valore della vita".

*Il direttore*

**3** **Le leggi si possono cambiare**  
*di Massimiliano Fanni Canelles*

**4** **La svolta che cambia il diritto di famiglia**  
*di Emanuela Baio Dossi*

**5** **La famiglia? Per i bambini continua....**  
*di Maurizio Paniz*

**6** **Una tutela reale per i figli**  
*di Rosy Genduso*

**8** **La fabbrica dei divorzi**  
*di Claudio Risè*

**9** **Il netto confine tra composizione dei conflitti e attestazione del diritto**  
*di Marcella Lucidi*

**10** **Mediazione: soluzione a tutto campo per i conflitti**  
*di Giovanni Cabras*

**11** **Questa volta vinco io. E vinci anche tu**  
*di Francesco Milanese*

**12** **L'ortopedia delle relazioni**  
*di Carlo Mosca*

**13** **Il ruolo del mediatore culturale**  
*di Luigi Giacco*

**14** **La voce della scuola**  
*di Maria Rosa Mondini*

**15** **Risorsa o intruso: ma cos'è il mediatore nella separazione?**  
*di Arrigo De Pauli*

**17** **A monte e a valle del divorzio emotivo**  
*di Isabella Buzzi*

**19** **Anche se in principio c'era l'amore**  
*di Gelindo Castellarin*

**20** **Una soluzione per situazioni disperate**  
*di Loredana Colosimo*

**22** **Una risposta diversa dal conflitto**  
*di Serenella Pesarin*

**25** **Dell'errore e del rimedio**  
*di Maria Pia Giuffrida*

**28** **Una strategia che promuove la salute**  
*di Elisabetta Kolar*

**29** **L'Italia ha imparato da America ed Inghilterra**  
*di Emanuele Esposito*

*I grafici e le tabelle presenti all'interno del giornale sono stati rilevati da:  
[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)*

## SOCIAL NEWS

Anno 3 - numero 1 - Gennaio 2006

*Direttore responsabile:*

Massimiliano Fanni Canelles  
*Dirigente medico, internista, nefrologo.  
Giornalista, socio fondatore e membro del cda  
dell'associazione SPES e di @uxilia.*

*Direttore editoriale:*

Luciana Versi

*Redazione:*

Claudio Cettolo  
*Grafica e impaginazione*  
Paolo Buonsante  
*Vignette e copertina*  
Ivana Milic  
*Social News on line*  
Paola Pauletig  
*Segreteria di Redazione*  
Marina Cenni  
*Correzione ortografica*

*Collaboratori:*

Matteo Corrado  
Marina Galdo  
Salvatore Fizzarotti  
Lucia Saporito  
Martina Seleni  
Cristina Sirch  
Alessandra Skerk  
Antonello Vanni

*Con il contributo di:*

Emanuela Baio Dossi  
Isabella Buzzi  
Giovanni Cabras  
Gelindo Castellarin  
Loredana Colosimo  
Arrigo De Pauli  
Emanuele Esposito  
Rosy Genduso  
Luigi Giacco  
Maria Pia Giuffrida  
Elisabetta Kolar  
Marcella Lucidi  
Francesco Milanese  
Maria Rosa Mondini  
Carlo Mosca  
Maurizio Paniz  
Serenella Pesarin  
Claudio Risè

Registrazione presso il Tribunale di Trieste n. 1089 del 27 luglio 2004.

Proprietario della testata: Associazione di volontariato @uxilia onlus [www.auxilia.fvg.it](http://www.auxilia.fvg.it) - [info@auxilia.fvg.it](mailto:info@auxilia.fvg.it)

Stampa Grafiche Manzanese - Manzano (Ud)

Tutti i nostri collaboratori lavorano per la realizzazione della presente testata a titolo completamente gratuito. Social News non è responsabile di eventuali inesattezze e non si assume la responsabilità per il rinvenimento del giornale in luoghi non autorizzati. È consentita la riproduzione di testi ed immagini previa autorizzazione citandone la fonte. Informativa sulla legge che tutela la privacy: in conformità al D.L.G. 196 del 2003 sarà nostra cura inserire nell'archivio informatico della redazione i dati personali forniti, garantendone la massima riservatezza e utilizzandoli unicamente per l'invio del giornale. Ai sensi del D.L.G. 196 del 2003 i dati potranno essere cancellati dietro semplice richiesta di inviare alla redazione.

# Le leggi si possono cambiare

*Massimiliano Fanni Canelles*

**N**ella società occidentale la relazione del padre con il figlio deve fronteggiare le spinte di frattura provocate da pregiudizi, tradizioni e consuetudini giudiziarie che fino ad oggi sono prevalse nelle decisioni per l'affidamento dei figli nelle separazioni coniugali.

La legge sull'Affidamento Condiviso appena approvata al Senato, con le sue innegabili limitazioni, rappresenta il primo passo verso un fondamentale cambiamento culturale e di mentalità ma anche una modifica nel Diritto di Famiglia.

Da oggi, secondo la nuova legge, la salute, l'educazione e lo svago dei propri figli dovrà essere un diritto e dovere per entrambi i genitori separati, come diritto e dovere dovrà essere il contatto continuativo con i propri nipoti da parte dei nonni. La commisurazione dell'assegno in base a capitoli di spesa, le modifiche di assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio di uno dei due genitori o di nuove nozze, dovranno essere rispettate. Le pene, in caso di mancato rispetto delle decisioni del magistrato per la non corresponsione dell'assegno di mantenimento o per il mancato esercizio del diritto di visita, dovranno essere inasprite. Ma soprattutto l'esclusione dell'esercizio della potestà genitoriale ad uno dei due genitori dovrà essere opportunamente motivata e le famiglie già separate non dovranno essere escluse dai benefici della legge. Le separazioni coniugali sono ormai un fenomeno di massa sia sociale che mediatico e le vittime dei conflitti che in esse si innescano sono prevalentemente i bambini.

Lo Stato, con l'approvazione di questa legge, ha cercato di prendere un provvedimento per arginare un dramma sociale sempre più consistente, anche se l'obiettivo principale avrebbe dovuto essere volto a ridurre le motivazioni che innescano le conflittualità, piuttosto che escludere uno dei due genitori in caso di conflittualità come invece è specificato. E piuttosto che accontentare l'una o l'altra parte o l'una o l'altra lobby, il compito del futuro governo dovrà essere quello di concentrare le energie per tutelare i diritti dei nostri figli, che tutti noi indistintamente definiamo il bene più prezioso della vita e il futuro della società, mettendo in secondo piano -se non escludendo del tutto- gli interessi economici e politici che spesso condizionano certe scelte.

Oggi infatti non abbiamo la possibilità di capire se le norme di questa legge verranno applicate nel modo in cui ognuno di noi diversamente spera e se l'applicazione o meno della legge porterà ad una riduzione dei danni che oggi le separazioni comportano. E non siamo neanche in grado di prevedere se un adeguato servizio di mediazione sarà sufficiente a ridurre il male, l'odio, l'astio, la ripicca e la vendetta nei contendenti della lotta familiare o meno: lotte e conflitti fra persone, fra stati, fra culture, esponenzialmente crescenti, sempre meno controllabili e sempre più drammatici.

Nella nostra società tutto ormai è competizione e mentre la civiltà negli ultimi anni è riuscita ad arginare i drammi che affliggevano i più deboli, come un fiume impetuoso, il male, trovandosi alcune strade sbarrate, ne cerca e trova inevitabilmente di nuove perché la massa del suo essere non è diminuita.

Il nostro compito per il futuro non dovrà quindi essere quello di vincere come vince il male e cioè con l'arroganza, con la sopraffazione del nemico, con il desiderio di dare una lezione una volta per tutte, perché una vittoria ottenuta in questi termini è una vittoria sempre fallimentare che spingerà il male verso nuovi obiettivi. Dobbiamo invece ribaltare le logiche e i linguaggi con i quali ci confrontiamo, ribaltare i concetti di giudizio e di lotta, ribaltare i concetti d'armi e vittoria per smettere di accettare gli idoli che governano le nostre logiche, quelle stesse che alimentano e legittimano l'ingiustizia, l'esclusione sociale, la violenza....logiche fino ad ora predominanti nel genere umano.



Da sinistra: Serenella Pesarin, Massimiliano Fanni Canelles, Ivana Milic al convegno "Funzioni ed utilità dei servizi di mediazione" svoltosi a Pordenone il 27 e 28 gennaio 2006

foto Paolo Maria Buonsante

# La svolta che cambia il diritto di famiglia

**Il testo è suscettibile di modifiche tecniche, ma costituisce una pietra miliare fondata sul principio che i figli hanno diritto a crescere con entrambi i genitori.**

**La scelta primaria del giudice sarà pertanto affidarne lo sviluppo ed il sostegno morale ed economico sia al padre che alla madre**

**U**na scelta coraggiosa, perfettibile, ma coraggiosa: dal 24 gennaio l'affidamento condiviso dei figli minori, in caso di separazione dei genitori, è diventato legge dello Stato grazie all'approvazione definitiva del testo da parte del Senato. Una legge bipartisan. Il principio che sta alla base dei cinque articoli della legge è il diritto dei figli a crescere e a mantenere rapporti sia con la madre sia con il padre, anche se ormai vivono due vite separate, ma anche con i parenti, si pensi ai nonni. Le nuove norme ci serviranno per scrivere una pagina diversa nella storia del diritto, che assume un volto più civile e, fatto nuovo, più umano, perché lo scopo principe della legge è la tutela dei ragazzi coinvolti nel processo di disgregazione della famiglia, che non si trasformerà più in un evento triste e traumatico per il resto della vita. Per scrivere le norme ci siamo messi dal punto di vista dei figli e ne abbiamo tutelato gli interessi più profondi. E' questa la novità più importante della legge: la scelta prioritaria del giudice è di assegnare la crescita, lo sviluppo, il sostegno morale ed economico ad entrambi i genitori. Solo in casi eccezionali potrà affidare il piccolo ad uno dei due, ma dovrà farlo con provvedimento motivato.

Una legge destinata a farci fare un salto culturale, basata su un testo suscettibile di modifiche tecniche, ma che costituisce una pietra miliare del nuovo diritto di famiglia.

Divorziati, risposati, non importa, si resterà sempre e comunque genitori, per garantire ai figli la serenità di cui hanno bisogno per crescere.

Il "padre-bancomat" sarà solo un ricordo (triste) del passato, così come la madre che si arrabbia perché non riceve il sostegno economico. Tutti e due i genitori, sempre e comunque, hanno il dovere, il diritto e quindi la libertà di coltivare un rapporto costante con il proprio figlio e quindi l'obbligo di presenza e di partecipazione alla vita dei ragazzi. Certo, non è semplice, perché i genitori non vivono più insieme, anzi spesso alimentano una situazione di

accesso conflitto, ma dovere del legislatore in questo caso non era di occuparsi della relazione tra due persone adulte, ma di dare voce all'unico soggetto che sino ad ora ne ha pagato le conseguenze. L'assegnazione della casa familiare tiene conto dell'interesse della prole. Il diritto al godimento dell'abitazione viene meno se l'assegnatario non vi risiede o cessa di farlo, conviva more uxorio o si risposi, ma il giudice deciderà sempre e solo tenendo conto dell'interesse del minore. I figli vengono mantenuti dai genitori, ma resta l'assegno, per il quale si valutano le esigenze del figlio, le risorse economiche e il tenore di vita della famiglia prima della separazione, i tempi di permanenza da ciascun genitore e fatto nuovo il figlio maggiorenne sarà titolare dell'assegno di mantenimento. Se uno dei due genitori non rispetta l'obbligo di mantenimento il giudice fa scattare delle sanzioni, gradualmente, che vanno dall'ammonizione alla multa e in casi gravi anche ad una pena fino alla reclusione. Obiettivo non è quello di punire, ma di far capire il dovere diritto ad entrambi i genitori di far crescere il proprio figlio; una sorte di deterrente che speriamo porti i diretti interessati a non dover mai applicare la pena. Uno sguardo alle cifre può mostrare l'impatto del provvedimento. Dal 1975 a oggi, quindi in circa 30 anni, si stima siano 2 milioni e 800 mila le persone separate, ed i figli minori coinvolti attorno ad 1 milione e 100.000, di cui 300.000 non hanno mai visto una famiglia unita. Un altro dato interessante è il sesso del coniuge affidatario dei minori: in circa l'84% dei casi è la madre, mentre il padre sia in caso di separazione (il 96,2%), sia in caso di divorzio (il 95,6%) è il soggetto troppo spesso escluso. La fotografia dell'Istat assegna la patente di fragilità alla famiglia italiana, anche se resta il punto di riferimento stabile per la maggioranza dei figli. Nel 2003 le separazioni sono state 81.744 e i divorzi 43.856, con un incremento pari al 2,6% e al 4,8% rispetto al 2002. Non solo. Sempre nel 2003, il 69,5% delle separazioni e il

60,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli a tutti durante l'unione. I figli coinvolti nella



Sen. Emanuela Baio Dossi

crisi coniugale sono pari a 96.031 nelle separazioni e 41.431 nei divorzi, oltre la metà delle separazioni (il 52,5%) e oltre un terzo (36,9%) dei divorzi, risultano coinvolgere almeno un figlio minore. In Italia solo un tribunale, quello di Alba, ha scelto prioritariamente l'affido condiviso, nel 77,8% dei casi (2002). Mi rifiuto di credere che solo i genitori di quella zona siano ragionevoli. Nella quasi totalità la "visita" del padre, stabilita dai tribunali in maniera più frequente, era pari a un week-end ogni due settimane e a due ore un giorno alla settimana. In Italia, a differenza degli altri Stati europei, la separazione è spesso il primo ed ultimo passo della volontà di porre fine ad un matrimonio. Questo è un dato sintomatico.

I figli, specie i minori, hanno bisogno di certezze, di punti di riferimento stabili. Per assumere quell'equilibrio essenziale nell'età adulta, è fondamentale che nella vita quotidiana dei ragazzi ci sia la sicurezza della presenza materna, ma anche la stabilità e la vicinanza di quella paterna; la nostra è una società che rischia di essere senza padri. Non si tratta, purtroppo, di chiedere ai genitori di ristabilire una relazione affettiva, ma di individuare il bene possibile per i bambini, i cittadini di domani. Questa legge, pur imperfetta tecnicamente, è sempre meglio della realtà, triste, fino ad oggi consolidata.

*Emanuela Baio Dossi*

Relatrice della legge sull'affido condiviso

**La nuova normativa produce effetti anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e contiene indicazioni che regolamentano i vari aspetti del rapporto successivo alla separazione**

**D**opo quattro legislature di tentativi tutti infruttuosi e dopo quasi cinque anni di lavoro costante, giunge al positivo capolinea una legge di grande rilievo sociale, che molti considerano la più importante nella materia di diritto di famiglia dopo la riforma del 1975.

La Convenzione di New York del 1989 ed una serie di direttive europee emanate negli scorsi anni non erano riuscite a convincere tempestivamente il legislatore italiano dell'opportunità di introdurre nel nostro sistema normativo il principio di bigenitorialità.

Ce l'abbiamo fatta ora, riuscendo a superare le distanze dei diversi schieramenti attraverso un'opera di mediazione e di rispetto delle varie posizioni che non ha per nulla scalfito la novità e la sostanza dei principi che il nuovo testo normativo doveva introdurre ed è riuscito a plasmare.

I figli minori di una coppia che si separa hanno finalmente il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e di frequentare con la dovuta assiduità gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. La legge tutela l'interesse del figlio minore, ma tutela anche quello del genitore più debole, che finalmente potrà verificare la consistenza del patrimonio sommerso di chi si sottrae ai doveri economici attraverso indagini di polizia tributaria non solo nei confronti dell'obbligato ma anche nei confronti di quei terzi ai quali siano stati astutamente intestati cespiti finanziari. Il genitore inadempiente, sia dal punto di vista

## La famiglia? Per i bambini continua...

morale che economico, nei confronti dei figli minori o del genitore più debole sarà tenuto a risarcire, agli uni o all'altro, il danno che cagiona.

La legge produce effetti anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e contiene norme che regolamentano i vari aspetti del rapporto successivo alla separazione. Si è trattato di un percorso legislativo lungo e complesso, caratterizzato da rifiuti e dissensi, ma soprattutto dalla incapacità di comprendere idee nuove che hanno dimostrato già in altri Paesi Europei la forza della loro efficacia: in Norvegia e in Germania, ad esempio, ove l'affidamento condiviso è già in vigore da anni, la conflittualità tra i genitori è crollata tra il 30 e 60%. Negli stessi uffici giudiziari italiani, ove qualche illuminato magistrato, forzando l'attuale normativa, ha impostato il proprio lavoro sulla base dei principi della nuova legge, i risultati si vedono già.

Ma il percorso da compiere è ancora lungo: il tempo e una nuova legislatura al governo potranno continuare ad aiutarci nel cammino di un'ulteriore riforma indispensabile nel diritto di famiglia.



On. Maurizio Paniz

*Maurizio Paniz*

Commissione giustizia camera dei deputati  
relatore del testo di legge sull'affidamento condiviso

### FAMIGLIE SEPARATE CRISTIANE ONLUS

La legge sull'affido condiviso è stata approvata questa sera in via definitiva dal Senato della Repubblica. Il progetto dell'affido condiviso si era impantanato alla Camera all'inizio di questa legislatura e solo alla fine dello scorso luglio era stato approvato dalla Camera un ddl che in sintesi prevede: - *precisa indicazione circa la bigenitorialità (cioè si educa in due anche nella separazione)* - *il diritto di assegnazione della casa coniugale non più automatico* - *per la prima volta alcune sanzioni circa il non rispetto da parte di uno dei due genitori del diritto di visita* - *i diritti dei nonni - sparisce la figura del genitore affidatario.*

Inoltre le modifiche all'articolo 155 del C.C. eliminano tutta la giurisprudenza precedente che per molti motivi risentiva di una certa arretratezza culturale e di un assetto sociale che non esiste più. A questo punto, e siamo a giovedì 19 gennaio, erano stati presentati ben 103 emendamenti da tutte le parti politiche, cosa che non avrebbe mai potuto consentire l'approvazione della legge in questa legislatura ormai alle battute finali. Alla conferenza stampa nella mattinata di giovedì 19 gennaio in una sala in Piazza Montecitorio per la presentazione del documento elettorale del "FORUM delle associazioni familiari", presenti molti parlamentari tra cui l'on. Cesa, Segretario dell'UDC e l'ex Ministro Treu della Margherita, la presidente del Forum ha ampiamente caldeggiato la approvazione della legge con il ritiro degli emendamenti presentati. L'on.le Cesa ed il sen. Treu hanno assicurato il loro interessamento in proposito talchè nella seduta pomeridiana tutti gli emendamenti del Polo e della Margherita sono stati ritirati. Ciò ha permesso nella serata di oggi la definitiva approvazione della legge. La battaglia perchè, anche nella separazione, i figli possano continuare a ricevere educazione e cura da entrambi i genitori su di un piede di assoluta parità, non è finita, ma questo rappresenta un primo passo. Come cattolici ricordiamo che nella famiglia di Nazareth, modello di tutte le famiglie, Giuseppe era stato "messo lì" solo per educare, tanta era l'importanza che rivestiva nella educazione di Gesù la presenza di entrambe le figure genitoriali. "Famiglie separate cristiane" ringrazia i relatori della legge Baio e Gubetti: in particolare la relatrice della commissione infanzia e minori sen. Baio che con notevole impegno si è adoperata per la approvazione della legge in questo scorcio di legislatura.

Ernesto Emanuele - Presidente

# Una tutela reale per i figli

***I nostri figli sono le vere vittime delle nostre scelte, scelte suggerite e condivise con i nostri avvocati. L'utilizzo della Mediazione Familiare è lo strumento indispensabile da istituire fuori dagli ambiti legali per aiutare tutte quelle coppie con figli che vogliono separarsi e interrompere il rapporto coniugale***

In Italia si è sentito parlare insistentemente di bi-genitorialità, di affidamento condiviso, alternato o ad entrambi i genitori quando già dal 1998 sul territorio nazionale molti di noi genitori separati abbiamo iniziato a costituirci in gruppi di studio prima e in Associazioni dopo per meglio comprendere le anomalie e le deficienze che riguardavano l'ampio problema delle famiglie separate e soprattutto la mancanza di tutela per i nostri figli, con l'intento di volere migliorare o fare il punto sulla legge di divorzio. In concreto avevamo capito che noi madri cosiddette "affidatarie" ci siamo trovate sovraccaricate di un doppio ruolo di responsabilità mentre dall'altro lato, i padri erano stati spogliati di ogni ruolo, responsabilità genitoriale rimanendo solo e quasi sempre un erogatore economico, e molto spesso allontanato dalla vita affettiva ed educativa dei propri figli. Ci siamo resi conto per prime noi madri che comune problema non era solo la separazione dall'ex partner, molto spesso fatta consensualmente per chiudere la lite ed il conflitto che immancabilmente tutte noi abbiamo vissuto, ma il vero problema era quello di avere capito che i nostri figli erano le vere vittime delle nostre stesse scelte, scelte suggerite e condivise con i nostri avvocati. Fu così che noi genitori d'Italia, dal nord al sud, da est ed ovest, costituendoci in coordinamento, abbiamo messo insieme le nostre reciproche sofferenze per fare in modo che noi stessi potessimo apportare un reale cambiamento o per lo meno rendere visibili le lacune che si erano create nel sistema legale, giudiziario e sociale e che noi ed i nostri figli abbiamo vissuto. Credo di potere dire che il lavoro di sensibilizzazione e di pressione delle associazioni di genitori separati ha fatto sì che il tema della famiglia e dei figli che vivono la separazione sia diventato come dire il "boom" del momento. Pur non volendo addentrarmi nel lungo elenco delle proposte di legge presentate in parlamento, e gli eterni rinvii della Camera e del Senato ad approvare definiti-

vamente l'importantissimo disegno di legge che regolamentasse la separazione e in modo particolare si pronunciasse sull'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, (PDL 66 prima, d.d.l 3537 poi e legge ora) non posso fare a meno di ricordare che l'anno 1999 fu la tappa più importante per noi, che chiamati in Commissione Giustizia ad esprimere il nostro parere sulla modifica dell'art.155 del codice civile e di quali proposte le ns. rappresentanze portavano per regolamentare e migliorare la legge per la tutela del bambino affinché mantenesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, creammo un vero scompiglio. Da una parte l'area della rappresentanza legale osteggiava il nostro lavoro, dall'altra la caparbia di noi rappresentanti a voler porre fine al "business" che a nostro dire si era creato con l'aumento vorticoso delle separazioni e quindi a nostro stesso scapito colpevolizzando gli avvocati di scarsa informazione e trasparenza nel loro lavoro e propositori di liti fra i coniugi, avvallanti degli accordi a maggior favore delle madri ancorché dei padri e quindi spettatori della privazione del ruolo genitoriale per i figli. Anche i Magistrati, i Tribunali ed i Servizi Sociali erano stati fortemente contestati per le lungaggini burocratiche e la scarsa competenza dei Tribunali con una specifica richiesta di potere avere dei Tribunali adatti ad affrontare le tematiche familiari con personale competente e multidisciplinare. In questo lavoro il nostro parere è favorevole sull'utilizzo della Mediazione Familiare, quale strumento importante ed indispensabile da far fare a tutte quelle coppie con figli che volendo separarsi e interrompere il rapporto coniugale, in modo tale che siano i genitori in primis a decidere quali fossero le cose importanti per il bene dei loro figli, per poi passare l'accordo sviluppato insieme all'avvocato, che a quel punto sarebbe diventato solo lo strumento per ratificare una volontà espressa direttamente dalla coppia ora impegnata in una genitorialità condivisa. Tuttavia, da

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CRESCERE INSIEME"

All'ultimo minuto di attività della XIV Legislatura l'affidamento condiviso dei figli di genitori separati diventa legge dello stato. Dodici anni dopo che l'associazione nazionale Crescere Insieme, autrice e promotrice del progetto, lo aveva per la prima volta fatto presentare in Parlamento. Arriva impoverito e saccheggiano, meno coerente, meno rispondente al principio ispiratore, a causa delle notevoli manipolazioni subite alla Camera, dove è stato compiuto uno splendido lavoro di mediazione politica - che ha portato all'approvazione unanime del luglio 2005 - pagata però all'alto prezzo di dolorosi tagli, di oscurità e ambiguità. Un prezzo che si sperava definitivo, non facendo i conti con le ambizioni degli avversari della riforma che al Senato hanno cercato di approfittare delle innegabili lacune aggiungendo alla loro correzione ulteriori stravolgimenti del testo e mirando, attraverso emendamenti che la Camera non avrebbe potuto confermare, a sbarrare del tutto le porte alla riforma. Patetico, in questo senso, l'ultimo comunicato degli operatori del conflitto, che alla vigilia del voto finale hanno sparato l'ultima disperata raffica mettendo insieme un mucchio di fantasiose assurdità. Tuttavia il principio, con le sue più significative regole di supporto, è passato, grazie alla paziente ed abile opera dei relatori. Ai figli è riconosciuto il diritto a una relazione piena e significativa con entrambi i genitori, che conserveranno entrambi - se entrambi idonei - la responsabilità di educarli e prendersene cura: nel quotidiano, non solo nelle emergenze. Le madri spezzeranno l'isolamento e la solitudine, e la fatica in più avrà il suo giusto riconoscimento. I principali cambiamenti della situazione - trasferimenti, introduzione di nuovi partner nella vita del figlio, ecc. - vedono riconosciuta già nella legge la necessità di un riesame, di una possibile ridefinizione delle regole: ma senza gli automatismi ipotizzati da un tendenzioso allarmismo. E le famiglie già separate non sono escluse dai benefici della legge, come qualcuno voleva. Come già accade per il divorzio, il primo positivo risultato della riforma sarà proprio quello di consentire una rilettura delle situazioni mal risolte. Certo, come allora ci sarà una iniziale ondata di ricorsi, eredità della legge precedente. E sicuramente qualcuno ne approfitterà per tuonare che la nuova legge fa crescere il contenzioso, e di lì muovere pretestuosamente al contrattacco. Per questo Crescere Insieme non depone le armi, non cessa di vigilare. Indietro non si tornerà. Promesso.

*Marino Maglietta* - Presidente

operatrice a favore delle famiglie in crisi, da persona e madre separata non posso non fare una riflessione e condividerla con Voi. Con la legge 285 del 1997 cosiddetta legge-Turco "legge a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza" sono state impiegate delle risorse economiche ingenti per attivare servizi rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Da un'indagine da noi svolta abbiamo rilevato che in tutte le regioni d'Italia, le Asl e i Comuni hanno, utilizzando questi fondi, formato all'uso e alle tecniche della Mediazione Familiare, una folta schiera di loro operatori (dipendenti) affinché all'interno del sistema pubblico venisse creato un servizio a misura di famiglia, a salvaguardia dei diritti del minore volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono e della de-responsabilizzazione del ruolo genitoriale. Pur lodando i tanti servizi creati con i fondi della legge, molto poco vediamo dal fronte della Mediazione Familiare. La nostra Associazione, nella consapevolezza che in un'ottica di prevenzione è necessario fare una campagna di sensibilizzazione sull'importanza del ruolo paterno nella vita dei figli di genitori separati, ha attivato vari centri di ascolto e di accoglienza mettendo a disposizione delle coppie con figli, prima, durante e dopo la crisi coniugale una serie di servizi innovativi, multidisciplinari, quali appunto anche la Mediazione Familiare. La definizione "innovativi" è inteso come uno spazio di accoglienza unico, centro polifunzionale, per far sì che la coppia, pensando di chiudere un rapporto coniugale, trovi operatori dell'area psicologica, legale, sociale per meglio affrontare questa delicata fase della propria vita. Aiutare la coppia a riorganizzarsi nel nuovo assetto familiare vuol dire aiutarla anche a fare i conti con la rabbia, con la ripicca, la voglia di prevaricarsi, ed è proprio con la rete multidisciplinare che si risponde ai bisogni che investono i sentimenti e la vita delle persone. Il servizio di Mediazione Familiare, da noi voluto, come servizio innovativo, fuori dal contesto legale, ha aiutato molte coppie a riscoprirsi capacità genitoriali nuove, a trovare fiducia e cogliere anche i propri limiti. Credo di poter dire che se tutti noi lavorassimo per crescere e sviluppare una nuova cultura della separazione, ponendo entrambi i genitori in assoluta eguaglianza e capacità nella gestione, cura, educazione e istruzione dei propri figli, restituendo ad entrambi la responsabilità ad assumere quegli impegni necessari per la continuità del proprio ruolo avremmo sicuramente tutelato i bambini. L'impegno non può

essere sollecitato ai soli genitori che vogliono separarsi ma deve essere di tutti, tutti quelli che si avvicinano alle problematiche (avvocati, educatori, psicologici, magistrati, cittadini, comunità tutta). Un ultimo aspetto, che non

possiamo dimenticare, è quello che la società non può non prendere atto che le famiglie che si separano sono diventate un costo sociale, e quindi la coppia che decide di separarsi non può non pensare che dovrà riorganizzare la propria vita non solo in funzione delle esigenze dei figli, ma anche delle esigenze proprie. Un costo per sé (nuova casa, nuove spese, costo legale, della mediazione familiare, dello psicologo etc.....) ma anche un costo per la società, (costi dei servizi sociali) e quindi io credo che se noi, tutti noi che decidiamo di porre fine ad un rapporto di coppia ci fermassimo a vedere la nostra vita futura, come vedere un film, non ricorremmo subito a consegnare le nostre vite, la ricerca della risposta ai nostri problemi ad altri, ma giocheranno la partita con consapevolezza e responsabilità, e credo che a questo punto potremmo meglio garantire ai nostri figli "genitori più responsabili" e capaci di riprogettarsi per sé stessi e per i propri figli.

*Rosy Genduso*

Fondatrice associazione Mamme Separate onlus - Como  
direttore: Centro per le Famiglie Coop Sociale Stella - Como



### **PAPÀ SEPARATI ONLUS**

Dopo trent'anni di lotte per vedere riconosciuti ai figli di coppie separate la facoltà di continuare ad avere relazioni con entrambi i genitori ed i relativi ambiti parentali finalmente il senato ha definitivamente approvato la cosiddetta legge sull'affidamento condiviso. Una pagina di storia della nostra democrazia che vede riconosciuto il principio della bigenitorialità e pone fine a decenni di discriminazioni tra i genitori dovute ad interpretazioni a senso unico della magistratura miranti a tutelare uno dei due genitori e non la prole. Comincia a prendere piede nel nostro paese il concetto di minore non più come oggetto bensì come soggetto di diritto la cui primaria ed ineludibile istanza è quella di avere accanto due genitori nel suo percorso evolutivo. In pratica i magistrati dovranno modificare le proprie decisioni in tema di affidamento prevedendo l'esercizio della potestà genitoriale ad entrambi i genitori e motivando opportunamente i casi di esclusione di uno dei due genitori da tale esercizio. Tra le altre novità più salienti ci sono la commisurazione dell'assegno in base a capitoli di spesa (cosiddetto mantenimento diretto), il rilascio della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio di uno dei due genitori o in caso di nuove nozze, l'inasprimento delle pene in caso di mancato rispetto delle decisioni del magistrato sia in caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento che in caso di mancato esercizio del diritto di visita per comportamenti ostativi posti in essere da uno dei due coniugi. Certo che il cammino parlamentare ha privato il disegno di legge originario degli elementi fondanti tra i quali la mediazione che costituiva la novità più saliente e qualificante dell'intero corpo normativo in quanto consentiva un percorso conciliativo necessario sia per consapevolizzare della conseguenza della separazione sui figli che per redigere un progetto educativo ritagliato sulle esigenze dei figli sul quale successivamente costruire la cornice economica a carico di ciascuno dei due genitori. Riteniamo che da una parte la cultura di questo paese forse non è ancora forse adeguata ad accogliere questa innovazione e dall'altra le lobby degli avvocati hanno ostacolato questo percorso innovativo che avrebbe consentito di tirar fuori le famiglie dai tribunali inadeguati, per cultura e professionalità, a seguire aspetti di natura psicologica e le dinamiche affettive e le patologie conseguenti ad una separazione. Abbiamo superato la prima tappa di un percorso evolutivo del diritto di famiglia in chiave di tutela dei minori basato non più nella vuota dichiarazione di principio ma nella declinazione pratica della condivisione dei ruoli genitoriali. La nostra lotta continuerà pertanto per elevare la cultura e la normativa di questo paese e per vedere riconosciute anche ai nostri figli garanzie per una crescita serena.


*Alessandro Ciardiello - Presidente  
Consiglio Direttivo Nazionale*

# La fabbrica dei divorzi

**La società occidentale, le madri preoccupate dell'avvenire dei loro figli e i padri che vorrebbero continuare a svolgere il loro ruolo, guardano con crescente preoccupazione alla temibile alleanza tra le donne divorziste e una delle più potenti lobby contemporanee**

“ Buttatelo per la strada e tirategli dietro i suoi vestiti... non dovete preoccuparvi dei suoi diritti. Il vostro lavoro non è quello di prendere a cuore i diritti costituzionali dell'uomo che state calpestando”. L'individuo da trattare in questo modo è il padre di famiglia, la cui moglie abbia chiesto il divorzio e l'affidamento dei figli. E a fare questa raccomandazione è Richard Russel, giudice della corte municipale del New Jersey, nelle istruzioni impartite in un seminario di formazione, nel 1994. La minaccia più grande, non tanto per la vita dei padri, ma per la stessa sopravvivenza della famiglia, nell'Occidente contemporaneo è infatti il funzionamento, marcatamente antipaterno, di quella che chiameremo la fabbrica dei divorzi. Un organismo multiforme, dotato di enorme potere e influenza, che impiega e muove una buona fetta del reddito nazionale per disperdere le famiglie esistenti. In questa “fabbrica”, che in realtà distrugge anziché costruire, le decisioni più rilevanti appaiono prese dai giudici delle sezioni per il diritto di famiglia, o dai tribunali dei minorenni, là dove sono operanti. Questi decreti, o sentenze, sono però accompagnati da una molteplicità di altre delibere. Le più rilevanti vengono prese dalle Commissioni per la giustizia dei vari

parlamenti. Ma moltissime altre, che possono decidere della vita di una famiglia e dei figli, dipendono da un vero esercito di impiegati della fabbrica dei divorzi, cui appartengono psicologi, assistenti sociali, periti di vario genere, amministratori di una quantità di enti. La società occidentale, le madri preoccupate dell'avvenire dei loro figli, i padri che vorrebbero continuare a svolgere il loro ruolo, guardano con crescente preoccupazione alla temibile alleanza tra le donne divorziste e una delle più potenti lobby contemporanee, quella che abbiamo qui chiamato: fabbrica dei divorzi. Un apparato ormai esperto nell'utilizzare gli apparati di potere dello Stato, per distruggere la cellula base della società: la famiglia. Nell'insieme dei paesi occidentali, come nota Sanford Braver, psicologo all'Università di Stato dell'Arizona, circa il 70% delle rotture matrimoniali avviene per iniziativa femminile. Alla rottura del matrimonio, la madre è spinta sovente, e sempre poi sostenuta, dal variegato gruppo di operatori interessati nella fabbrica dei divorzi. Il fenomeno non è difficile da capire: la rottura della famiglia è lo strumento indispensabile perché l'attività di coloro che Michel Foucault chiamava “gli ortopedici dell'anima”, generalmente stipendiati dalla fabbrica dei divorzi, possa dispiegarsi effi-



cacemente e moltiplicarsi in modo redditizio. Nei soli Stati Uniti, tre su cinque rotture familiari coinvolgono bambini: più di un milione di bimbi americani all'anno vengono dunque presi dagli ingranaggi della fabbrica dei divorzi. Anche in Italia a chiedere la fine dell'unione matrimoniale sono soprattutto le donne, in misura non diversa dal dato medio occidentale. Secondo l'Istat “nel 1998 le domande di separazione presentate dalla moglie costituiscono il 67,9% dei casi, più del doppio di quelle presentate dal marito (32,1%)”. L'aspetto dell'autonomia economica della moglie, che si separa più facilmente se il marito non è al suo livello di reddito, sembra rilevante: “Nel caso in cui la donna sia occupata, la percentuale si eleva al 69,8%, mentre se è casalinga scende al 66,6%”.

*Claudio Risè*

Psicoanalista junghiano, giornalista, professore di Sociologia dei processi culturali e di comunicazione dell'Università di Scienze di Varese, docente in polemologia presso l'università di Trieste



Foto: Salvatore Fizzarotti



# Il netto confine tra composizione dei conflitti e attestazione del diritto

**Mediazione e giurisdizione sono due opportunità che, per essere apprezzate, devono rimanere ben distinte. La prima mantiene i conflitti nel contesto sociale in cui emergono e può sviluppare un percorso di ricostruzione di una relazione. L'esperienza giudiziaria affida ad altri (il giudice) il compito di stabilire il diritto a favore di una parte contro l'altra**

**L**a sensibilità sociale sull'importanza della mediazione è più avanzata della sua percezione politica, e questo ritardo di comprensione ha prodotto, più di una volta, nelle aule parlamentari, un dibattito complicato, viziato da una considerazione non univoca del significato e della utilità di questo strumento.

Dico subito, avendo anche proposto tre interventi normativi in favore della mediazione- nei conflitti sociali, in quelli familiari, nel giudizio minorile- di essere tra coloro che intendono promuovere il ricorso a questo servizio. Mi preoccupa, tuttavia, l'uso che può esserne fatto, il posto che gli viene dato, una concezione che rischia di svilirla l'efficacia.

Considero la mediazione una via per la gestione e la composizione dei conflitti tra le persone, un rimedio contro la litigiosità che sembra essere, ormai, un carattere costante delle relazioni interpersonali. Perché essa acquisti valore nel sentimento comune, sia vissuta come una strada interessante e praticabile, richiede di non essere confusa con la diversa soluzione che è data a chi intende far valere le proprie ragioni, ossia il ricorso al giudice. Mediazione e giurisdizione sono due opportunità che, per essere apprezzate, devono rimanere ben distinte. La prima mantiene i conflitti nel contesto sociale dove essi emergono, e può sviluppare, in quell'ambito, un percorso di ricostruzione di una relazione tra due persone, aiutate, in questo, da un terzo che non ha la funzione di riconoscere dove sta la ragione o dove il torto, non è chiamato a schierarsi, ma a lasciare che ciascuno, volendolo, approdi ad un accordo. L'esperienza giudiziaria è ben altra cosa. Essa affida ad altri- il giudice- di stabilire il diritto a favore di una parte e contro l'altra, entrambi in una posizione di contrapposizione, di contraddittorio supportata dall'assistenza di un difensore parziale. Nei conflitti dove è praticabile, la mediazione costituisce una vera alternativa al processo. Essa richiama un costume sociale noto e praticato in tutti i tempi. Ricordo l'esortazione evangelica a mettersi d'accordo lungo la via con l'avversario per non arrivare, in fondo, ad essere davanti ad un giudice; o la massima confuciana secondo la quale ad andare dal giudice si perde la faccia. Certamente, oggi, servirebbe invertire la tendenza, non considerare più le sedi giudiziarie come la prima istanza di soluzione di un conflitto- sedi nelle quali, spesso, la lungaggine dei procedimenti genera delusione e senso di ingiustizia. Servirebbe, in altri termini, pensare la mediazione come un modello culturale da promuovere e praticare nella società. In questi anni, lentamente, questo modello si sta affermando. È merito, prevalentemente, di molte amministrazioni locali che d'intesa con esperti stanno realizzando, sul territorio, servizi e sportelli rivolti ai cittadini.

Ma ci sono rischi di un possibile tradimento della funzione originaria che la mediazione può assolvere.

Il primo è sicuramente quello di volerla ricondurre proprio lì dove non dovrebbe stare, cioè nei tribunali. E ciò può avvenire sia collocando i servizi al loro interno, sia proceduralizzando il percorso di mediazione, sia chiedendo al giudice di svolgere un ruolo che non gli compete. Cito due esempi. Nel 2001, il Parlamento approvò una importante legge contro la violenza domestica, attribuendo alla vittima la possibilità di chiedere al giudice l'allontanamento del familiare violento. Ricordo che, in fase di elaborazione di quel testo, qualcuno

propose che il giudice, anziché provvedere come richiesto, potesse inviare entrambe le parti da un mediatore. Fu un'idea che non trovò spazio ma che tradiva una concezione distorta della mediazione, negava ai diritti il corretto ambito di riconoscimento e di tutela, quello giudiziario, finendo col negare i diritti stessi che, in quel caso, invocavano la propria ragione. E, in qualche modo, sollecitava il giudice ad

abdicare alla propria funzione. Il secondo esempio è emerso, più recentemente, discutendo della modifica delle norme procedurali sull'affidamento dei figli nelle separazioni e nei divorzi. La mediazione, per alcuni, sarebbe dovuta diventare una condizione dell'azione. Si sarebbe così negato il carattere di volontarietà che la distingue, al contempo violando il diritto dei cittadini di potersi sempre rivolgere al giudice liberamente ed incondizionatamente. E' un'altra cosa favorire la conoscenza ed il ricorso alla mediazione anche quando i coniugi si presentano in Tribunale. Per questo, però, non serve una legge. E ci sono, infatti, Tribunali che si sono già attrezzati con sportelli informativi presso i quali viene spiegata l'utilità di questo servizio, vengono forniti indirizzi di sedi pubbliche alle quali rivolgersi, potendo anche chiedere che il giudizio in corso venga rinviato per sperimentare questa diversa strada. Evitando di svalutare dentro gabbie normative l'offerta alle persone di uno spazio libero di confronto e di incontro, di recupero di una relazione interrotta, di avvicinamento "nel mezzo", credo che il Legislatore dovrebbe oggi occuparsi della mediazione in due direzioni. La prima è quella di assicurare la qualità del servizio. Anni addietro si ragionò di una "legge quadro" e fu elaborato uno schema in tal senso. Potrebbe essere l'occasione per affermare il significato della mediazione, la sua funzione e, insieme, per definire criteri, standard e competenze degli operatori. Non ci si improvvisa mediatori. E ci sono Università disponibili ad introdurre nei loro corsi questa specializzazione. La seconda è quella di promuovere la quantità dei servizi, incoraggiando, anche con risorse, le Regioni e gli enti locali. Gli esperimenti di mediazione stanno avvenendo in ambiti assai diversi, familiare, sociale, penale minorile, culturale, scolastico, commerciale..., c'è, quindi, una domanda che cresce e che va sostenuta. Ci sono i presupposti perché la mediazione diventi una realtà sociale, un servizio accessibile, praticabile per chi intende avvalersene. Occorre avere un approccio corretto e, una volta compreso, sollecitare la società a fare emergere ogni buona opportunità per mediare un conflitto, che significa anche fare emergere le persone dalla solitudine con cui spesso lo vivono e lo affrontano.



On. Marcella Lucidi

Marcella Lucidi

Segretario commissione Giustizia Camera dei deputati

# Mediazione: soluzione a tutto campo per i conflitti

***Il successo di una mediazione dipende anche dalla riservatezza che il mediatore e le parti sono tenuti ad osservare. Da questo testo leggibile anche al sito internet del Ministero di Giustizia si rileva che tale riservatezza, però, non è pienamente assicurata se il verbale di conciliazione è omologato con decreto del presidente del tribunale e con il conseguente obbligo di registrazione***

**N**egli Stati Uniti, nella metà degli anni Settanta del secolo scorso, un movimento di giuristi, riprendendo una felice intuizione dell'illustre studioso Roscoe Pound e il suggerimento di una sua conferenza del 1906, ha invocato una giustizia con una pluralità di percorsi (Multi-Door Court House, secondo la significativa definizione del prof. Frank Sander), aprendo la strada ad una pluralità di forme alternative al giudizio ordinario per risolvere le controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), tra le quali l'istituto principe è la mediazione (Mediation). Si tratta di procedure che, attraverso tecniche ormai collaudate, aiutano le parti a trovare un punto di incontro dei loro effettivi interessi, evitando ogni decisione autoritaria (giudiziale o arbitrale). Negli stessi anni in Italia la definizione conciliativa delle liti, in precedenza affidata alla buona volontà delle parti o all'occasionale sollecitazione del giudice, è stata ripetutamente indicata in testi legislativi come una fase necessaria da sperimentare all'inizio della controversia o prima del suo avvio. Così si è assistito al moltiplicarsi di norme che prevedono la conciliazione, da un lato, in sede giudiziale (a partire dalla legge 10 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) o stragiudiziale (controversie sui contratti agrari, licenziamenti individuali e così via) e, dall'altro, la conciliazione facoltativa o obbligatoria (vedi, in particolare la conciliazione nelle controversie agrarie, di lavoro, di subfornitura). La moltiplicazione delle ipotesi legislative, però, non ha portato alla diffusione della conciliazione in Italia. Invero, non si può trascurare che in materia vi sono state due tappe normative importanti: la previsione delle camere di conciliazione nell'ambito del riordino delle Camere di commercio (art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) e, di recente, la disciplina del procedimento di conciliazione e degli organismi di conciliazione (artt. 38-40 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sui procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria). Con il primo intervento si è riconosciuta la professionalizzazione dell'attività di conciliazione, svolta da soggetti qualificati per aiutare le parti a raggiungere l'accordo conciliativo; con il secondo intervento si è riconosciuta la procedimentalizzazione della stessa attività conciliativa, nonché l'esigenza di un controllo su tale attività da parte del Ministero della Giustizia. Con le due tappe normative il nostro ordinamento giuridico ha posto le basi per un sistema pubblico-privato di ADR (Camere di commercio, organismi privati di conciliazione), pur rimanendo ancora molte remore, anche di carattere terminologico. Sotto quest'ultimo profilo le nostre leggi continuano a parlare di conciliazione, che costituisce, invece, semplicemente l'atto finale (accordo conciliativo) di un procedimento - lo riconosce per la prima volta il d. lgs. n. 5/2003, all'art. 40 - con l'intervento fattivo di un terzo, neutrale e imparziale. Per indicare la procedura ed il suo principale protagonista, è opportuno allora utilizzare le espressioni di "mediazione" e di "mediatore", in conformità all'esperienza internazionale. Ma vi sono remore anche di carattere sostanziale, che possono frenare il successo delle ADR italiane. Innanzitutto, il legislatore continua a confidare molto sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione, disponendo che, in presenza di una clausola di

conciliazione (in un contratto o nello statuto di una società), l'eventuale giudizio instaurato davanti l'autorità giudiziaria sia sospeso, su istanza della parte interessata, per far svolgere la mediazione (o conciliazione che dir si voglia). L'obbligatorietà legislativa o negoziale, tuttavia, mal si concilia con la conciliazione, che può raggiungersi soltanto con la libera scelta delle parti. Inoltre, il successo della mediazione dipende anche dalla riservatezza che, a differenza del processo ordinario, il mediatore e le stesse parti sono tenuti ad osservare. Tale riservatezza, però, non è pienamente assicurata, se il verbale di conciliazione è omologato con decreto del presidente del tribunale (con conseguente obbligo di registrazione) ovvero se le posizioni assunte dalle parti nel procedimento sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio, ai fini della decisione sulle spese processuali. Si tratta di remore che possono e debbono essere superate nell'esperienza pratica, diffondendo la cultura della mediazione e applicandola in tutti i campi del diritto. A tal fine è fondamentale l'attività di formazione dei mediatori e, in generale, dei professionisti, affinché questi favoriscano la soluzione delle controversie, evitando il ricorso all'autorità giudiziaria. Infatti non basta essere buoni conoscitori delle leggi per poter favorire gli accordi tra le parti, perchè la composizione dei contrasti richiede abilità ed esperienza diverse da quelle che si conseguono - per concentrare l'attenzione sui giuristi - nel corso di laurea in giurisprudenza ovvero nella pratica professionale. Peraltro l'accordo con cui si risolve una controversia normalmente non è frutto del caso, ma di una efficace opera pacificatrice e mediatrice di un soggetto, il mediatore, che si pone vicino alle parti ma, nello stesso tempo, se ne rende autonomo e che, in modo discreto e sapiente, esercita la sua influenza positiva per trovare un punto di incontro e di composizione per gli interessi in gioco. In questa prospettiva si è mossa l'Università degli Studi Roma Tre, che per il secondo anno ha proposto corsi per studiare e approfondire le tecniche e le procedure utilizzate da tempo in altri ordinamenti (in particolare, le ADR statunitensi), in modo da formare le capacità professionali e, più in generale, una cultura giuridica rivolta alla composizione dei conflitti, con la trasformazione di questi in opportunità di nuove e proficue relazioni. Uno specifico corso, organizzato d'intesa con il ministero per gli Affari Regionali e con la collaborazione del Centro Medarb di Roma, è stato rivolto alla formazione di mediatori nei rapporti tra Stato e Autonomie territoriali, ritenendosi che per superare i conflitti tra tali istituzioni, senza incorrere nei disagi delle soluzioni giudiziali, possa soccorrere - come sovente accade nel diritto pubblico - l'esperienza dei privati e segnatamente delle ADR. In tal modo, la mediazione e le altre tecniche di ADR possono rappresentare un valido sistema per alleviare in tutti i campi (e non solo nelle controversie civili) il sistema giudiziario.

*Giovanni Cabras*


Professore ordinario di diritto commerciale nell'Università degli Studi Roma Tre, avvocato, abilitato davanti alle giurisdizioni superiori, e come consulente di imprese

# Questa volta vinco io. E vinci anche tu

**Lo strumento della mediazione rimane nell'ambito degli strumenti, è l'ordine dei fini che fa sì che un conflitto dove l'obiettivo è vincere sconfiggendo l'altro trovi una soluzione di carattere diverso. Ma non si può obbligare la gente alla mediazione, perché sarebbe l'imposizione di uno schema che è nell'ordine dei fini e non degli strumenti**

**C**ontribuire al dibattito in tema di mediazione con una qualche originalità è sicuramente difficile vista la ricchezza di esperienze e di temi già all'ordine del giorno. Ritengo perciò sia più utile offrire una riflessione in relazione alla mediazione interistituzionale che caratterizza l'Istituto di Garanzia che ho l'onore di ricoprire. Vorrei iniziare però affrontando per primo il tema del conflitto, visto che seguo l'argomento da tanti anni, per non rischiare di confondere il conflitto con il contenzioso. Il conflitto, come già affermato, ha a che fare con la natura umana e con la relazione. Non necessariamente esplode nel contenzioso, ma necessariamente esiste, nel momento in cui noi percepiamo come dimensione dell'esperibile la diversità umana. Siamo uomini e donne e già questo ci rende diversi, e l'esperienza della diversità, corretta dal principio dell'uguaglianza, è di fatto il presupposto della funzione regolatrice della legge. L'esperienza ugualmente ci dice che, se è vero che il giudice ha il compito di dirimere il conflitto, perché il giudice amministra la giurisdizione, dice dove è il diritto, laddove i diritti siano tra loro contrapposti, è altrettanto vero che questo non è opera della legge, pur essendo vero che tutti i cittadini sono uguali davanti ad essa, perché non è vero che la legge dirime i conflitti. Per questo motivo noi dobbiamo aver fiducia nei giudici, dovremmo averne di più, ma abbiamo visto che la legge è uno strumento e può apparire come una sorta di elastico, come delle bretelle che si tirano a seconda dei pantaloni e delle taglie. Inizialmente c'è la necessità di capire, non tanto quanto un certo tipo di conflitto sia rapportabile al giudice, ma quanto la tutela dei diritti passi esclusivamente attraverso l'azione giudiziaria. Anche il garante per l'infanzia o il pubblico tutore dei minori appartiene agli strumenti, non può essere usato come si vuole, ma neppure ha in sé poteri dirimenti. Egli opera attuando una difficile strategia di mediazione in un sistema di rapporti e istituzioni non necessariamente disposte ad ascoltarlo. È un istituto autonomo emanazione del Consiglio regionale ed ha sia compiti promozionali sia di garanzia. Le azioni relative ad iniziative per la tutela dei diritti dei minori, per la diffusione delle nuove pratiche, la formazione dei tutori volontari ed altre attività di questo genere sono promozionali. Mentre le azioni relative alla garanzia sono sostanzialmente rapportabili a due funzioni. Una riguarda l'attività di segnalazione, ovvero segnalare al tribunale o ai servizi sociali, ai servizi di emergenza le difficoltà, sia in rappresentazione di interessi personali, sia in rappresentazione di interessi collettivi o diffusi. L'altra funzione è l'espressione di pareri sull'attività normativa. Questa è un'attività estremamente delicata ed importante perché dentro ai Consigli regionali ci sono potestà primarie e concorrenti di natura legislativa assai incidenti sui diritti della persona. Incidere in tale ambito, al fine di tutelare e garantire l'effettività del godimento dei diritti, e quindi offrire un punto di vista bambino al legislatore, è un procedimento estremamente importante per la garanzia dei diritti dei minori. Infatti, siccome i bambini non votano, hanno scarsissimi strumenti per rappresentare in qualche modo la loro volontà. Non pretendo di essere un autorevole rappresentante, ma penso che svolgere la funzione dell'espressione dei pareri, e averne comunque la competenza specifica, sia un tentativo utile di rappresentare questi interessi. Per quanto l'evocazione di una autorità di garanzia possa far pensare ad altro io preferisco pensarmi come un artigiano addetto al disincippamento dei sistemi di tutela già in essere. Bisogna quindi capire perché s'incepca il sistema degli interventi e non quello

della segnalazione. Il sistema s'incepca perché ci sono conflitti tra Enti, ovvero il servizio ha un'idea, il consultorio familiare un'altra, l'assistente sociale ne ha una terza, i genitori un'altra ancora e via di seguito. A volte poi subentrano i conflitti di giurisdizione tra il giudice tutelare ed il tribunale per i minorenni, tra il tribunale minorenni ed il tribunale ordinario. A volte ancora ci sono alcuni provvedimenti tra loro confliggenti, ma ciò che appare più radicale è il conflitto tra il sistema dei servizi ed il sistema politico della locazione delle risorse che deve mettere gli



Francesco Milanese

operatori nella condizione di poterlo fare. La possibilità che il Pubblico Tutore ha di svolgere bene la sua attività è proprio quella di offrire la mediazione interistituzionale, cioè chiamare intorno ad un tavolo tutti i soggetti che su quel caso sono coinvolti e per poter fare questo il Garante deve avere una terzietà riconosciuta. Inoltre il Garante non può essere colui che poi giudicherà, non deve essere un magistrato, non deve essere una delle professionalità concorrenti, come un'assistente sociale. Soprattutto non deve avere l'investitura da un livello politico amministrativo che sia concorrente. La Regione è il luogo giusto in cui collocare il Garante. Questo rientra all'interno di una funzione più ampia della difesa civica, che oggi non viene semplicemente pensata come una avvocatura gratuita o bonaria, ma come strumento di perfezionamento della pubblica amministrazione. L'utenza che si rivolge ai nostri Istituti ci offre l'occasione per restituire alla pubblica amministrazione i suoi limiti di funzionamento, anche se perfettamente in buona fede: ovvero rispettando la legge si possono non tutelare dei diritti. E' compito del Pubblico Tutore mettere in evidenza e contribuire a ripensare quelle pratiche. Cito ad esempio un tema all'attenzione del mio ufficio allo scopo di rendere possibile in concreto cogliere il significato della mediazione inter-istituzionale. Il problema riguarda la somministrazione di pratiche di auto cura, ovvero di pratiche paramediche e parafarmacologiche all'interno della scuola dell'obbligo. Siamo in pieno sviluppo di tecnologie di auto-cura che evitano discriminazioni sociali per il bambino affetto da alcune patologie come ad esempio il diabete e l'epilessia. Compito del Garante è di arrivare ad una mediazione cercando di elaborare un documento di linee guida per ottenere il consenso da parte di tutti i soggetti che ne sono coinvolti. L'obiettivo è quello di realizzare buone pratiche operative dove, conciliando interessi tra di loro contrapposti, generalmente interessi di adulti, si riesca a rendere centrale il soggetto bambino. Sono solo alcuni esempi da cui spero si possa cogliere come l'attività di mediazione interistituzionale, nella rappresentazione di interessi altrimenti non presenti nell'agenda della politica e nelle priorità degli operatori, possa contribuire in modo fruibile e utile a garantire a ciascun bambino il godimento dei diritti che gli sono riconosciuti.

Francesco Milanese

Tutore pubblico dei minori del Friuli Venezia Giulia

# L'ortopedia delle relazioni

**Alcuni ritengono che la mediazione debba favorire il bilanciamento di posizioni negoziali in partenza sbilanciate. In presenza del pericolo di situazioni di questo tipo, la mediazione dovrebbe tendere a configurarsi come norm educating, e cioè come un procedimento in cui il mediatore non si limita a favorire il dialogo tra le parti, ma tende ad indirizzarlo, esprimendo valutazioni sul merito della controversia e misurando l'equità dell'accordo conciliativo**

La mediazione può essere definita, in termini generali, come uno strumento di gestione delle controversie che si basa sull'intervento di un terzo neutrale a supporto del negoziato fra parti in conflitto. È stato fatto notare (Boulle e Nestic 2001, 7, v. anche Mayer 2000, 189) che conviene identificare le finalità da perseguire con il ricorso alla mediazione non tanto in termini di risoluzione della controversia che oppone le parti (dispute resolution) quanto di gestione di un processo decisionale (decision making) che interessa dette parti in conflitto. Può bene darsi, infatti, che tali parti convengano, al termine di una procedura di mediazione, che la lite in cui si trovano non possa essere "risolta"; ciò nonostante, la mediazione si è svolta, e con utilità, avendo contribuito a riallacciare una comunicazione interrotta, o avendo permesso alle parti di valutare con maggior consapevolezza la forza della loro posizione, o fatto intravedere futuri scenari. Contrariamente a quanto si va ripetendo nei contesti più disparati, la mediazione non è un mezzo per "risolvere" o "appianare" i conflitti [...] il punto non è quello di stabilire chi ha ragione e chi torto [...]. Piuttosto, la mediazione punta a mettere le parti in condizioni di uscire da situazioni di impasse che le vedono bloccate, in stallo, a evitare o ridurre gli effetti di un conflitto distruttivo (Castelli 1996, 25) In tal modo, se la mediazione è tipicamente utilizzata per risolvere controversie attuali o potenziali, essa peraltro trova utilizzo anche come procedimento

- che si limita alla definizione di questioni oggetto di controversia (c.d. scoping mediation);
- volto alla ricerca dei modi più appropriati di gestione di una controversia (c.d. conflict containment mediation);
- funzionale al meglio nel negoziato di intese commerciali (c.d. transactional mediation).

Non va taciuto che comunque alcuni ritengono che, almeno in certi contesti, la mediazione debba svolgere anche funzioni per così dire "ortopediche", favorendo il bilanciamento di posizioni negoziali (evidentemente assunte come) in partenza sbilanciate. La mediazione, sulla scorta di tali considerazioni, o meglio in presenza del pericolo di situazioni di questo tipo, dovrebbe tendere, per alcuni, a configurarsi come norm educating, vale a dire come un procedimento in cui il mediatore non si limita a favorire il dialogo tra le parti, ma

tende ad indirizzarlo, esprimendo valutazioni sul merito della controversia e misurando, alla luce delle norme di legge, l'equità dell'accordo conciliativo. Le norme [...] divengono dunque [...] uno strumento per garantire che la conciliazione sia raggiunta in modo equo. (Cuomo Ulloa 2000, 1303). Risulta che tale modello sia quello favorito, anche a livello inconscio, dal mediatore-giurista, che tende a riprodurre con le parti il rapporto con la clientela.

Laddove poi il mediatore tenda non solo a consigliare alle parti il rispetto delle norme, ma ne verifichi (e talora imponga, con esercizio della sua autorità) il rispetto, si configura quella che viene chiamata norm advocating mediation (v. al riguardo Cuomo Ulloa 2000, 1305). Per il frequente ricorso a tali modalità di mediazione in ambito di mediazioni "istituzionali" v. Parte III sotto, cap. 16 in particolare. E' tra l'altro in tali contesti che alla mediazione viene facilmente attribuito un ruolo servente non tanto gli interessi delle parti quanto del sistema.

Il dato appare evidente, ad esempio, in visioni particolarmente ristrette del fenomeno, come quella sotto riportata.

È quindi possibile procedere nell'indagine per approfondire lo studio del fenomeno conciliativo, secondo il seguente programma: tentativo di conciliazione come filtro obbligatorio o necessario per l'accesso alla giustizia ordinaria o arbitrale e quindi per l'ammissibilità dell'azione e per l'intrapresa dei relativi giudizi; tentativo di conciliazione come fase preliminare necessaria e quindi come filtro per la procedibilità dell'azione e del relativo giudizio ordinario o arbitrale; tentativo di conciliazione come modo facoltativo ed eventuale per la definizione della controversia e quindi per la conclusione dei giudizi in corso (Punzi 2000, 1035)

È innegabile che la mediazione si riveli pratica multi - disciplinare, in particolare potendo allargarsi al diritto come alla psicologia. È stato con immaginazione osservato che "Come i busti di Mercurio, il dio degli intermediari, erano posti ai crocicchi delle strade dell'impero romano, così la mediazione si posiziona al punto d'incontro della pratica educativa (pedagogia), della creatività (risoluzione dei problemi), del coaching (assistenza) e del diritto (deontologia e equità). È tale situazione poco comune che fa la ricchezza dell'attività dei mediatori" (Lascoux 2001, 15). Se pur è pratica multidisciplinare e se pur svolge un'azione in taluni casi terapeutica nei confronti delle parti coinvolte in un conflitto, la mediazione va comunque nettamente distinta da altre forme di terapia, volte a permettere ad un soggetto di affrontare al meglio un conflitto. La mediazione, infatti, non si prefigge di aiutare le persone in un percorso di trasformazione del sé necessariamente lungo ed implicante tecniche psicologiche o mediche, ma più semplicemente di mettere in grado le parti di negoziare al meglio, tenendo conto anche delle esigenze o dei blocchi anche psicologici che possano sperimentare. Il settore della mediazione commerciale, sotto tale profilo presenta per il mediatore di regola problemi di gran lunga minori di quelli che si riscontrano nell'ambito della mediazione familiare. Si consideri comunque che la mediazione si realizza in intervento di breve durata (uno, due giorni, una settimana, di regola), il che non permette interventi strutturati nel tempo. Mediazione, in Cendon (ed.), I nuovi contratti, vol. XXIII, UTET, 2004.

Carlo Mosca

Avvocato mediatore accreditato CEDR membro della training faculty del CEDR - Centre for Effective Dispute Resolution (London)



# Il ruolo del mediatore culturale

***Servizi attenti ai bisogni di gruppi di popolazione più fragili e svantaggiati, che facilmente restano esclusi dalla fruizione di diritti fondamentali (il diritto alla salute, alla libertà, all'informazione, alla scuola, ecc.), giocherebbero un ruolo fondamentale nella riduzione delle crescenti disuguaglianze tra le classi sociali cui si assiste oggi in Italia***

**D**a Paese di emigrazione, negli ultimi 10-15 anni l'Italia è diventata Paese di immigrazione, con flussi continui e diversificati a seconda delle alterne vicende geopolitiche, delle crisi congiunturali e degli accessi bellici. E' da prevedere per il futuro, a breve e medio periodo, non solo una conferma di tale tendenza, ma una stabilizzazione di comunità intergenerazionali sempre più segmentate e ricche di componenti umane peculiari, ansiose di trovare un loro posto a pieno titolo nella società italiana. Attualmente gli immigrati in Italia sono circa 2.000.000 (i dati non sono definitivi, in quanto non si conosce ancora il numero definitivo delle regolarizzazioni) e la realtà migratoria è molto articolata (si contano almeno 130 diverse comunità culturali).

A seguito degli eventi migratori, quindi, c'è stato un crescente afflusso e uso dei servizi da parte di stranieri provenienti da vari continenti, ma la risposta dei servizi e la preparazione degli operatori in materia di comunicazione interculturale e le loro competenze non si sono adeguate alla nuova domanda.

E' pertanto urgente un ripensamento dei servizi, della loro organizzazione e delle modalità comunicative e informative, allo scopo di poter rispondere in maniera efficace ad una utenza multiculturale. Servizi più attenti ai bisogni di specifici gruppi di popolazione, specialmente di gruppi più fragili e svantaggiati che facilmente restano esclusi dalla fruizione di diritti fondamentali quali il diritto alla salute, alla libertà, all'informazione, alla scuola, giocherebbero un ruolo fondamentale nella riduzione delle crescenti disuguaglianze tra le classi sociali cui si assiste oggi in Italia come in altri Paesi "ricchi" del mondo. La realizzazione di servizi più "flessibili", pertanto, avrebbe ricadute positive su tutti gli utenti perché ciò comporta la reale assunzione culturale, da parte delle organizzazioni e degli operatori che in esse lavorano, del concetto di "servizio per la persona tout court" con un netto guadagno in termini di efficacia.

Si tratta, anche in Italia, di adottare logiche innovative, di valorizzare le risorse esistenti - i migranti - per favorire l'inclusione nella società italiana e

porli in condizione di contribuire alla ricchezza non solo economica ma anche culturale del Paese. Già da tempo in altri Paesi europei, particolarmente in Francia, vengono impiegate stabilmente, all'interno dei servizi, figure professionali che fungono da "facilitatori" nella relazione tra istituzioni e utenza straniera. In Italia, in alcune realtà più avanzate (Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto, eccetera) da più di un decennio i servizi si sono dotati di collaboratori stranieri adeguatamente formati che svolgono una attività di "mediazione interculturale". La mediazione linguistico-culturale (MLC) è uno strumento operativo a disposizione dei servizi per affrontare e gestire le tante difficoltà riscontrate nella relazione tra operatore e utente straniero, oltre che una strategia per facilitare il processo di integrazione dei "nuovi cittadini" in un'ottica di riconoscimento di diritti e di pari opportunità. Tale processo di integrazione presuppone:

1) l'uso da parte degli immigrati di servizi "comuni" a tutti i cittadini (pari opportunità);

2) il "riconoscimento" da parte del Paese di accoglienza delle specificità proprie degli immigrati (integrazione come "negoziante" delle diversità).

Le finalità dell'intervento di mediazione sono:

1) l'integrazione, intesa come negoziazione delle differenze;

2) il potenziamento della qualità del servizio, a vantaggio di tutta la collettività, italiana e straniera;

3) la flessibilità e la varietà delle modalità di intervento in un'ottica di rispetto delle specificità;

4) l'"empowerment" dell'utente straniero, quindi un graduale raggiungimento dell'autonomia nell'accesso e nell'uso dei servizi;

5) la realizzazione di una condizione di pari opportunità nel rispetto delle differenze per migliorare la qualità della convivenza.

L'intervento della MLC si situa su tre piani:

1) piano orientativo-informativo, rivolto contemporaneamente all'immigrato (e/o alla comunità etnica) e all'operatore;



On. Luigi Giacco

2) piano linguistico-comunicativo e culturale, che si esplica attraverso attività di traduzione e interpretariato, tecniche di gestione e di prevenzione dei malintesi e dei conflitti, strategie mirate ad esplicitare l'implicito o il sommerso;

3) piano psico-sociale, attraverso un ruolo propositivo e di cooperazione all'interno dei servizi in cui si opera, attraverso azioni di cambiamento sociale per una migliore convivenza civile e attraverso attività di mediazione tra l'esistente e le nuove esigenze in ottica multiculturale.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede interventi di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro annui, per specifici programmi volti all'integrazione di cittadini extracomunitari tramite mediatori linguistico-culturali. L'articolo 2 istituisce la figura professionale del mediatore linguistico-culturale e ne descrive le funzioni.

L'articolo 3 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dei profili professionali nonché i corsi di formazione professionali e le modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che desiderano organizzare specifici corsi. L'articolo 4 concerne la copertura finanziaria della legge.

*Luigi Giacco*

Segretario Commissione  
bicamerale per l'infanzia

# La voce della scuola

***Pensato non solo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, il progetto è nato nell'anno scolastico 1997-1998 dal concorso di vari fattori e utilizza un approccio che favorisce l'esperienza pratica, per consentire ai partecipanti di scoprire da soli, guidati dal formatore, i meccanismi che sono all'origine dei conflitti, per imparare a trasformarli e migliorare i rapporti tra le persone***

**S**i è svolto nel '97-98 e si sta nuovamente svolgendo a Bologna in questi anni un percorso di formazione alla Mediazione che ha coinvolto gruppi di docenti, collaboratori scolastici e genitori di alcuni Istituti cittadini: Aldini-Valeriani, Laura Bassi, Pacinotti-PierCrescenzi e Liceo Copernico, dove sono presenti un progetto denominato "Cantiere di Mediazione" e un laboratorio di Mediazione teatrale. L'attività ha coinvolto in un percorso autonomo e parallelo, gruppi di allievi dello stesso Liceo e del Liceo Artistico e anche ex allievi. Per la buona realizzazione dell'esperienza occorre che ogni gruppo non superi le 14 persone che partecipano volontariamente al progetto dopo incontri di sensibilizzazione per condividere lo spirito della mediazione. Il progetto di Mediazione interessa tutte le componenti scolastiche per facilitare un cammino, dentro e fuori la scuola, verso relazioni meno conflittuali e di reciproco riconoscimento. Con la presenza di Jacqueline Morineau si realizza una esperienza pilota di Mediazione a scuola che diventa così anche scambio culturale a livello europeo.

Come nasce il progetto di mediazione

Il progetto sviluppa il concetto di mediazione in relazione al conflitto. "La trasgressione, il reato è innanzitutto, prima di diventare il sintomo di una sofferenza, un momento reale, concreto in cui si consuma la crisi o la rottura di una relazione umana". Pensato non solo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, il progetto è nato nell'anno scolastico 1997-1998 dal concorso di vari fattori: la mia esperienza, quale docente e pedagogo, ha fatto emergere la necessità di sviluppare la Cultura della Mediazione in ambito scolastico con il progetto "Rapporto e stili di comunicazione fra ragazzi che fanno e/o subiscono prepotenze a scuola", presentato al Provveditorato agli Studi di Bologna nell'ambito dell'Osservatorio Provinciale per la dispersione scolastica. Facevo parte di questo Osservatorio, nella sua composizione interistituzionale, in qualità di giudice onorario, rappresentante del Tribunale per i minorenni di Bologna; la mia formazione presso il Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi con Jacqueline Morineau che approfondiva il mio rapporto con la mediazione, rendendo più saldo il proposito di intervento in ambito scolastico; l'esperienza di "Mediazione a scuola" del Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi, realizzato in alcuni istituti francesi, su progetto di Jacqueline Morineau, incluso nel programma di Cultura di Pace dell'UNESCO; la volontà dell'Osservatorio Provinciale, coordinato dalla preside Marina Cinotti, di sviluppare una esperienza di Mediazione per impegnarsi al superamento di espressioni di violenza e di sopraffazione anche in ambito scolastico.

Dispositivo pedagogico

Il percorso di mediazione utilizza un approccio che favorisce l'esperienza pratica, per consentire ai partecipanti di scoprire da soli, guidati dal formatore, i meccanismi che sono all'origine dei conflitti, per imparare a trasformarli, per migliorare i rapporti tra le persone. Nel percorso esperienziale, i partecipanti scoprono, praticandola, cos'è la mediazione: crescita di conoscenza interiore e capacità di incontrare l'altro come persona. Il percorso prevede: l'ascolto, il suo ruolo nella trasformazione del conflitto, il ruolo del silenzio; la pratica dell'empatia, l'accoglienza delle emozioni, la

comunicazione verbale e non verbale; il non detto, "si può parlare per non dire, il che non significa dire nulla"; i giochi di ruolo e le simulazioni come prima tappa verso la mediazione strutturata. Si analizza come si vive una mediazione nelle sue varie fasi. Il tema del conflitto viene proposto a turno dai partecipanti. Segue la valutazione attraverso l'analisi del vissuto da parte "dei confliggenti, dei mediatori e degli osservatori", tutti ruoli che di volta in volta i partecipanti assumono nel loro percorso di formazione personale. Attraverso l'analisi del lavoro compiuto, ognuno chiarisce a se stesso il processo evolutivo effettuato.

Valutazione degli stages

Al termine degli stages è seguita la valutazione dell'esperienza fatta: nel "sentito" individuale, nel rapporto con il gruppo, nella propria formazione. Nel confronto delle varie esperienze, gli adulti hanno confermato che un primo passo per il superamento delle conflittualità è prendere atto del proprio mondo interiore e della realtà esterna. Il passo successivo, operando nella realtà stessa, è creare il clima che dia a tutti la possibilità di comunicare in modo autentico come persone, dando spazio al dialogo, all'ascolto empatico e quindi all'accettazione della propria identità e della diversità. Solo in tale clima è possibile affrontare i problemi di formazione umana e di apprendimento, di lavoro insieme, di programmazione, di scambio. Il gruppo degli studenti ha rilevato che spesso i rapporti fra i compagni e con gli insegnanti si interrompono o si deteriorano per la difficoltà di trovare spazi di parola e di incontro che permettano di interiorizzare le regole sentite come espressione di valori archetipi dell'uomo: giustizia, verità e libertà. Durante questo cammino di formazione si riesce a chiarire e superare il proprio disagio in un clima di autentica comunicazione. Nel percorso si evidenziano due momenti "forti":  
1 - Il cerchio di parola

Il tempo dell'esposizione del "qui e ora" che permette di rilassare le tensioni per rendersi disponibili al percorso formativo, il tempo della narrazione delle esperienze personali che comprendono anche riflessioni su grandi tematiche. Il tempo del narrarsi.

2 - I Giochi d'ascolto

I "giochi" proposti, consentono un potenziamento progressivo degli "strumenti" di ognuno: attenzione, rispetto, empatia, ascolto sempre più sottile, fiducia, capacità di distinguere il ruolo dalla persona, acquisizione della capacità di lettura del linguaggio non verbale, ed affinamento delle proprie capacità di percezione, nella accettazione della percezione dell'altro; accettazione, quindi, delle diversità. In questo contesto si inserisce la proposta del Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione C.I.M.F.M. - Bologna, di un Progetto di Formazione alla Mediazione per Giovani Mediatori Europei in collaborazione con il Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi-C.M.F.M. e l'Association Européenne de Jeunes Médiateurs (A.E.J.M.) di Parigi per la costituzione di una connessione europea di Giovani Mediatori, Réseau Européenne des Jeunes Médiateurs (R.E.J.M.)

Maria Rosa Mondini

Mediatrice sociale e scolastica - Bologna

# Risorsa o intruso: ma cos'è il mediatore nella separazione?

**Attualmente manca non solo una regolamentazione, ma anche una definizione stessa della mediazione: non c'è nessuna legge che si faccia carico dei requisiti che un mediatore debba avere, del percorso formativo che debba seguire, delle regole cui deve attenersi nello svolgere il proprio compito**

**L**a mediazione familiare in fase di separazione personale dei coniugi sconta un innegabile paradosso: chiama a collaborare insieme due soggetti che insieme non vogliono più stare. Una coppia in situazione conflittuale non sembra – per definizione – disposta alla mediazione (mentre una coppia che in conflitto non è della mediazione non ha per definizione bisogno). Il luogo più idoneo è sempre apparso quello penale (iniziative a fini riparatori e conciliativi del giovane reo con la persona offesa dal reato).

Tuttavia non mancano previsioni di legge anche nell'ambito civile: così la normativa sulla protezione dagli abusi familiari contempla espressamente l'intervento di centri di mediazione familiare (art. 342 ter comma 2 c.c.) mentre il (tormentato) disegno di legge sull'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione o divorzio fa espresso riferimento ad un centro di

mediazione accreditato, pubblico o privato. La testardaggine normativa sembra quindi disattendere ogni obiezione e proseguire in un percorso che valorizza l'istituto attribuendogli un rilievo non trascurabile. Alle obiezioni sul piano pragmatico si può affiancare la constatazione che manca – allo stato – non solo una regolamentazione ma una definizione stessa della mediazione: non c'è nessuna legge che si faccia carico dei requisiti che un mediatore debba avere, del percorso formativo che debba seguire, delle regole cui deve attenersi nello svolgere il proprio compito. In più – nella particolare ottica che qui rileva – manca una definizione del rapporto tra mediazione e processo.

Il quadro attuale si può quindi così sintetizzare: la mediazione presuppone la condivisione (o quanto meno la non totale opposizione) dei soggetti ad un progetto comune; ciò costituisce quel-

lo che i giuristi chiamano un *facere infungibile*, cioè un comportamento non direttamente coartabile; l'istituto potrà quindi svilupparsi soltanto trasversalmente, attraverso mutazioni culturali sul piano generale cui si accompagnino forme persuasive su quello specifico, a cura di organizzazioni di soggetti professionalmente validi nella prospettiva di consolidarsi in

pubblico servizio. Dico subito che alternative di coazione indiretta ben poco ingresso dovrebbero ottenere in questo delicatissimo campo (minacce sanzionatorie di restrizione dei diritti di visita o aggravii patrimoniali mi sembrano esulare clamorosamente dal contesto, mentre attribuirei la patente di accettabilità a periodi di sospensione obbligatoria del procedimento quale forma indiretta di pressione sulla coppia separanda o divorzianda perché si presti alla mediazione). E' ben vero che le modalità alternative alla risoluzione giudiziale dei conflitti in un'ottica coesistenziale sono viste con favore dalle legislazioni europee - che conoscono in larga parte la mediazione ed in minor misura prevedono il pubblico finanziamento - e cominciano ad affermarsi sul piano della mentalità e del costume, ma ciò mi appare molto più problematico in situazioni che non soltanto coinvolgono rapporti affettivi, ma ne presuppongono un guasto tendenzialmente irreversibile, venendo a toccare nervi scoperti in situazioni conflittuali in cui non è raro che la regolamentazione dei rapporti con i figli venga utilizzata per finalità puramente ricattatorie o punitive. Di più, non mancano anche sul piano concettuale indirizzi opposti che sottolineano l'enfasi salvifica dei mediatori ad ogni costo e segnalano l'invasività e l'oscuro, intrusivo controllo sociale che strumenti anche commendevoli nei propositi possono oggettivamente produrre. E allora? Ben vengano iniziative quali il GEMME (Gruppo Europeo Magistrati per la Mediazione), iniziative formative nei singoli distretti delle Corti d'appello coinvolgenti magistrati – ordinari e minorili - ed operatori, norme di legge che non si limitino a presupporre i Centri di Mediazione ma che si faccia-



no carico di disciplinarli adeguatamente e, perché no, di finanziarli. Ma ciò può bastare?

Trascuro profili d'approccio diversi da quello pragmatico: non mi preme dibattere se il valore ideologico della mediazione sia democratico piuttosto che liberalizzante, se un'agile deregulation si faccia effettivamente preferire ad una rigidità regolamentare, se il mediatore familiare sia una risorsa ovvero un intruso, se la perpetuazione della cogenitorialità che in definitiva la mediazione persegue sia una chimera alla Disneyland piuttosto che un obiettivo realistico. Mi interessa soltanto una valutazione di utilità effettiva che presuppone un positivo giudizio di fattibilità non di pura facciata in un contesto attuale che – sottolineo – non prevede prassi utilizzatorie da parte dei Tribunali della separazione o del divorzio. Premetto ancora che lo sforzo va a mio avviso rivolto ad una riorganizzazione del sistema familiare in controtendenza rispetto al momento di diaspora conseguente alla crisi del rapporto nell'interesse precipuo dei figli minori (aderisco personalmente al partito dei puerocentrici in base al semplicistico raffronto – al di là di ogni altra considerazione – tra la volatilità del rapporto coniugale e la stabilità di quello tra genitori e figli).

Aggiungo che l'estraneità del procedimento di mediazione a quello giudiziale (che – sottolineo subito – ne può recepire il favorevole risultato, ma non passivamente) fa insorgere problemi di rispetto delle garanzie che la sola verifica formale in sede di omologa della separazione o di sentenza di divorzio congiunto non sembrano appagare, soprattutto in situazioni di sperequazione nei rapporti tra i coniugi (ad esempio l'uno per tradizione familiare radicato nel territorio, l'altro extracomunitario in posizione debole), in un quadro generale fattuale che registra come costanti l'affievolimento della risorse economiche della madre (normalmente) affidataria e la rarefazione dei rapporti con il padre. L'istituto potrà rafforzarsi soltanto se saranno chiaramente previsti il rifiuto di omologa ovvero la sentenza di rigetto allorché le clausole dell'accordo conciliativo non appaiano conformi all'interesse dei figli o del coniuge più debole, così estendendo il controllo giudiziale ad aspetti meritali, estensione giustificata dall'esigenza di



Da destra: Arrigo De Pauli, Marcella Lucidi, Giorgio Tonini, Massimiliano Fanni Canelles.

conferire protezione alle parti meno tutelate. Può offrire un supporto alla riflessione una sia pur veloce analisi delle esperienze già maturate, subito premettendo che non condivido l'ottimismo di chi ritiene che la mediazione (quanto meno nel settore specifico di cui stiamo parlando) stia finalmente transitando dalla fase pionieristica a quella di consolidamento. E' evidente che molte perplessità si dissolvono allorché la coppia aderisca, se non spontaneamente, almeno volontariamente alla proposta di mediazione, in quanto entrambi i coniugi intendano individuare una soluzione soddisfacente e siano in ciò sostenuti da una progettualità alternativa rispetto a quella matrimoniale, eliminando velleità agonistiche e volontà di sopraffazione dell'altro soggetto, vissuto come avversario e non come interlocutore. E' altrettanto evidente (e lo insegna l'esperienza) che un'imposizione coattiva può generare rigetti irreversibili e quindi rendere del tutto frustrante il ricorso all'istituto. Prendendo a campione le risultanze dell'attività del Centro di mediazione familiare dell'Azienda sanitaria n. 10 di Firenze (la fonte è in Minori e Giustizia n. 3/2000, 138 ss.), si nota come l'intervento sia stato nella maggior parte dei casi (in tutto 154 nel biennio) attivato ad iniziativa di entrambi i partners (55,2%), ovvero di lei (32,5%) di lui (8,4%) o del giudice peraltro minorile (1,9%). I 154 utenti hanno fornito motivazioni che nel 41/42% dei casi (su di un complessivo 81,8% di coppie sposate) riguardano la separazione (accordi per la separazione e loro modifiche, coinvolgimento del coniuge non affidatario, conflitti tra questi ed il figlio ecc...). Sembra opportuno segnalare che il grado di istruzione dei sog-

getti richiedenti era per la maggior parte assai elevato (laurea o diploma) e che l'84% aveva dei figli.

Ciò premesso, che fare, dunque?

Personalmente e conclusivamente ritengo che:

- alla mediazione (postulando l'esistenza di centri operativi attrezzati, di risorse umane adeguate e professionalmente formate, di contribuzioni pubbliche - che l'onerosità dell'approccio costituirebbe ulteriore e non indifferente remora) si potrà senz'altro fare ricorso in caso di condivisione;

- alla condivisione si potrà giungere anche con il previo intervento del giudice che sensibilizzi le parti con contatto diretto e le avvii al percorso conciliativo attraverso il passaggio mediatorio, con il cenno che il segnale giudiziale sembra maggiormente forte, per il suo valore simbolico, rispetto ad un approccio extragiudiziale vissuto dall'utenza come troppo dimesso;

- forma indiretta tollerabile di pressione potrà essere individuata nella previsione in sede normativa di (ben circoscritti e limitati) periodi di sospensione del processo ove si ritenga di attribuire alla mediazione la valenza di una forma di tentativo obbligatorio di conciliazione; il tutto con la garanzia giurisdizionale della tutela dei figli e – eventualmente – del genitore più debole data dall'estensione del controllo del giudice alla valutazione di merito delle clausole in chiave protettiva.

*Arrigo De Pauli*

Magistrato procuratore della repubblica  
presso il Tribunale per i minorenni  
di Trieste (1995-1999)  
Presidente del Tribunale  
di Gorizia (1999-2004)

Presidente del Tribunale di Trieste dal 2004



# A monte e a valle del divorzio emotivo

**La separazione coniugale rappresenta una scelta voluta al fine di porre fine ad un conflitto e nella speranza di un miglioramento della propria situazione personale.**

**Per chi la subisce, questa scelta suona come una dichiarazione improvvisa e inattesa anche se ogni separazione coniugale ha alle spalle un periodo di incubazione accompagnato da manifestazioni di disagio prima e di conflitto poi**

**A**d un convegno tenutosi a Milano sulla formazione in psicologia giuridica presso l'Università Cattolica, Quadrio ha sollevato l'importante constatazione che, rispetto al passato in cui le coppie si separavano adducendo motivazioni concretamente legate a fatti, oggi le coppie adducano ragioni di carattere quasi esclusivamente relazionale ed affettive, anche se in tribunale l'aspetto che maggiormente colpisce gli operatori, siano essi giudici, avvocati o consulenti tecnici è quello della violenza e dell'aggressività, nonché della quantità di operazioni di discredito e distruttive dell'immagine personale dell'altro. Sempre Quadrio ha ricordato che nelle patologie psichiatriche si riscontra il fenomeno del vantaggio secondario e ha rivolto ai presenti la richiesta di una riflessione scientifica sull'eventualità che tale fenomeno

esista anche nella violenta lotta conflittuale che accompagna certe coppie in via di separazione, nonostante i costi di tali operazioni di perpetuamento, arricchimento e complessificazione del conflitto. Con il presente contributo si vorrebbe dare una prima risposta alle motivazioni psico-emotive legate all'aggressività che sovente si accompagna alla separazione.


Quasi sempre la decisione di separarsi non nasce nello stesso momento ed in entrambi i coniugi, ma prima in uno solo dei due. Come avviene che uno dei due arrivi a prendere questa decisione?

Le motivazioni esplicite possono essere le più molteplici, ma è possibile trovare una spiegazione comune ed implicita di carattere psico-affettivo. Dato che è quasi esclusivamente nel rapporto di coppia che ci si rivolge per trovare risposta a bisogni emotivi non razionali,


come: sentirsi accettati incondizionatamente, sentirsi riconosciuti del proprio valore, provare e ricevere amore, affetto, tenerezza, fiducia, rispetto reciproco, amicizia, condivisione, sentirsi dare e fare critiche o commenti costruttivi e di rinforzo, sentirsi complici, un tradimento di queste aspettative rende il rapporto più impegnativo, delicato e fragile.

Celui o colei che sente di aver subito la frustrazione costante e ripetuta dei propri bisogni emotivi non razionali arriva ad elaborare un distacco sempre crescente, chiamato "divorzio emotivo". Ovvero, si convince di non essere veramente importante per l'altro, di non venire al primo posto nei suoi pensieri e nei suoi affetti: continuare a condividere la propria vita e affrontare sacrifici insieme a chi non lo/la mette mai al primo posto nella sua scala di priorità, risulta intollerabile. Chi arriva ad elaborare il divorzio emotivo, infatti, è una persona in preda ad una sofferenza psico-emotiva che si è accompagnata a reiterati tentativi di ottenere attenzione e quindi soddisfazione al bisogno o ai bisogni insoddisfatti, e che prova forti emozioni contrastanti. Paura della solitudine o di non riuscire ad affrontare il futuro da soli, ma anche rabbia, voglia di rivalersi o di vendicarsi, auto-commiserazione, senso di colpa, senso di fallimento e autoflagellazione, possono essere compresenti e venire riversate nella relazione. Se il coniuge le considera solo quali espressioni del disagio personale dell'altro e non se ne sente minimamente responsabile, la coppia ha altissime probabilità di arrivare alla separazione.

Le indagini ISTAT segnalano che sono le donne in maggiore percentuale a chiedere la separazione: segnalano ai servizi problematiche quali disattenzione e assenze prolungate da casa, mancata collaborazione nei lavori domestici e/o nella cura dei figli, eccessiva dedizione del coniuge al lavoro e alla carriera, imposizione di rapporti continuativi e stressanti con i suoceri, eccessiva intro-



## ELABORAZIONE DEI LUTTI E DELLE PERDITE AFFETTIVE SIGNIFICATIVE



missione da parte dei suoceri, ricatti economici, ecc. Quando una donna chiede la separazione ed è economicamente dipendente dal marito, può temere una brusca caduta economica e quindi sentirsi ricattabile, per questo si rivolge all'avvocato con la speranza di riuscire ad ottenere, oltre alla più scontata possibilità di continuare ad occuparsi dei propri figli e quindi alla possibilità di continuare ad abitare nella casa di famiglia, un adeguato assegno di mantenimento.

Anche agli uomini può capitare, ovviamente, di elaborare il divorzio emotivo, anche se non di rado accade che bisogni e richieste eluse vengano rivolte all'esterno della coppia senza dare luogo ad una separazione (non sempre verso amanti, difatti molte mogli si lamentano della suocera). Gli uomini sembrano più restii a chiedere la separazione, perché quando riflettono sulla scelta di separarsi si trovano di fronte a dubbi quali: "Come farò a lasciare i miei figli? Che cosa farò da solo? Dove andrò a vivere? Mi resteranno abbastanza soldi per vivere?". Quando ritengono veramente necessaria la separazione, però, trovano la forza di affrontare anche questi sacrifici. Riassumendo, la separazione coniugale rappresenta per chi la decide una scelta voluta al fine di porre fine ad un conflitto in atto nella speranza di un miglioramento della propria situazione personale; per chi la subisce questa scelta suona come una dichiarazione improvvisa e inattesa, tuttavia una separazione coniugale ha alle spalle un periodo di incubazione accompagnato da manifestazioni di disagio prima, e di conflitto in un secondo momento (con-

flitto che non sempre ha caratteristiche di lotta, ma può presentarsi anche sotto forma di assenteismo, di sabotaggio, di protesta, di silenzio, di rifiuto del rapporto sessuale, ecc.).

Chi viene lasciato reagisce con grande shock, arrivando a volte a sentirsi vittima di un melodramma; si tratta per lo più di una reazione di paura dovuta al fatto di doversi riassumere da solo, o da sola, l'intera responsabilità della propria vita. Il desiderio di salvare il matrimonio in genere non emerge subito in quanto predomina il senso di abbandono. Occorre conoscere il ciclo di elaborazione dei lutti e delle perdite significative, per comprendere sia l'universo di dolore di colui o colei che viene lasciato/a, sia il perché del violento e sovente autodistruttivo percorso di citazioni, denunce, consulenze tecniche, ricorsi, minacce, invettive, ecc., che accompagna alcune separazioni giudiziali dilatandone i tempi, i costi e coinvolgendo un numero elevato di operatori ed esperti.

Da un lato infatti chi vuole separarsi dovrà caricarsi del biasimo sociale: "Ma perché vuoi separarti? I figli ne soffriranno!", dall'altro lato chi non vuole separarsi dovrà adattarsi ad un non desiderato e a volte radicale mutamento della propria vita e del rapporto con i propri figli: dovrà cominciare ad elaborare psicologicamente la perdita subita. Esiste infatti, immediatamente dopo la ferma dichiarazione dell'altro di volersi irrevocabilmente separare, un periodo di protesta accesa e a volte violenta, che fa sì che il ricorso all'avvocato sia strumentale al desiderio di spingere l'altro vuoi a pentirsi della decisione presa, vuoi a sentirsi in colpa per averlo fatto, vuoi a

pagare un prezzo adeguato al risarcimento del danno emotivo subito. Si tratta di una reazione che tanto più sarà profonda e intensa, quanto maggiore sarà l'entità della perdita percepita.

Nell'elaborazione psicologica della perdita, alla protesta segue una fase di disperazione in cui il desiderio di recuperare quanto perduto diventa urgentissimo. Chi, ad esempio, resta in una condizione di isolamento affettivo e vede come responsabile di questo la propria ex-moglie, si scaglierà contro di lei punendola economicamente e con tutti i mezzi a propria disposizione e vivrà l'isolamento affettivo subito come una tremenda ingiustizia, non solo nei propri confronti, ma anche lesiva del diritto dei propri figli alla figura paterna. Allo stesso modo colei che subirà da parte dell'ex-marito il rifiuto di sostenere le spese di sostentamento principali della casa e dei figli, vivrà la cosa come una violenza personale, oltre come una ingiustizia sociale, e finirà per scaricare tutta la propria amarezza nell'unico vincolo indiretto con quell'uomo: i figli.

A questa fase, seguirà la fase del distacco, in cui la stanchezza fisica e psico-emotiva prima e l'atteggiamento di rinuncia poi creeranno le basi per una possibile transazione e quindi una possibile chiusura delle ostilità anche dal punto di vista legale. L'elaborazione della perdita è nella sua fase finale, anche se la persona è duramente provata e a molti risulterà cinica e delusa, non desidererà più tornare indietro e riavere la sua famiglia unita, ma nemmeno sarà pronta a fare progetti per il futuro. La vicinanza dei figli accelera questa fase, ma per i padri non affidatari i momenti da trascorrersi con i figli sono pochi e si caricano di malinconia. In conclusione, la guerra legale potrebbe essere una forma esasperata di un naturale processo di adattamento alla perdita, che si esprime attraverso forme di violenza esteriore per dare sfogo alla violenza interiore dei sentimenti; diventa tuttavia un'arma a doppio taglio quando perpetua una lotta non più strumentale alla sofferenza della coppia.

*Isabella Buzzi*

Autrice di: "Introduzione alla Conciliazione"  
e coautrice insieme a John Haynes di:  
"Introduzione alla Mediazione Familiare",  
ha fondato un centro di mediazione familiare  
e una scuola di formazione professionale:

lo Studio T.d.L. di Milano:

www.studiotdl.com

# Anche se in principio c'era l'amore

**Molte coppie sanno attraversare lo sfaldamento della luna di miele, trovando un nuovo equilibrio in un amore fatto di frustrazioni sopportabili, alti e bassi passionali, consapevolezza dei limiti, ironia e tolleranze. Altre si congelano nella rivalsa, nella Guerra dei Roses, devastante, ottusa, rivendicativa e indelebile: l'amore idealizzato si trasforma così in odio feroce**

**N**el lavoro terapeutico con le coppie in crisi si assiste oggi, più di ieri, ad una escalation di conflitto, di rivalità e di lotta per il potere, inauditi nei tempi passati.

L'antagonismo appare ancor più amplificato nel lavoro mediativo durante le separazioni ed i divorzi, sino a toccare punte estreme in concomitanza con i procedimenti giudiziari, civili e penali che accompagnano le separazioni d'oggi, separazioni sempre più frequenti in una società senza padri, dove il diritto al godimento individualistico e narcisistico sembra essere la nuova religione del sociale.

Così, oggi, una separazione patologica che può durare per quasi un decennio tra il momento di rottura dell'affettività coniugale, la separazione giudiziale, il tempo predivorzile e gli strascichi giudiziari del divorzio vero e proprio, contrassegna la punta di un iceberg del malessere del nostro tempo dove la coppia, sempre più in crisi, fa della separazione e del divorzio un luogo di rivalsa e di riconquista di un bene ritenuto danneggiato dall'altro partner, colpevole del tradimento delle proprie aspettative.

Ora comprendere la posta in gioco in queste lotte al massacro di coppia rappresenta un passaggio necessario per evitare, soprattutto nel caso di coppie con figli minori, che la tendenza autodistruttiva trascini nel buco nero della rivendicazione non solo gli attori privilegiati dello scenario (a)amoroso ma coinvolga anche i figli, incoraggiati così a ripetere, a loro volta quando saranno adulti, gli incroci traumatici già attraversati dai loro genitori.

In principio c'era l'amore, si potrebbe iniziare. Peccato che con Freud e Lacan siamo avvertiti che l'amore è per sua natura domanda di amore narcisistica ed anche quando è oggettuale non può che incontrare un fantasma. Così sin dai primi mesi di vita il bambino, ancora infans, senza parole, incontra nello specchio dell'altro materno la sua prima domanda di amore, domanda di completezza per la sua insufficienza, domanda di protezione, domanda-rifugio per le sofferenze e le frustrazioni connaturate alla vita, domanda di un amore gratuito garantito per sempre.

Nello Stadio dello specchio (stadio che il piccolo dell'uomo attraversa dai sei ai sedici mesi) il piccolo dell'uomo costruisce il percorso delle proprie identificazioni originarie, a partire dalla propria immagine riflessa, sino alla costruzione dei primitivi legami amorosi e delle passioni che lo accompagneranno durante tutta la sua vita tra le quali: l'innamoramento e la fascinazione, il dramma riflesso della gelosia, il transittivismo infantilizzato di ogni invidia dell'altro, il narcisismo primario erotizzato dalla pulsione (Eros) ma anche, e soprattutto, l'aggressività originaria quale passione strutturale di ogni furto-espropriazione dell'altro, anche quando quest'altro è il proprio sguardo riflesso nello specchio o l'eco della propria vocalizzazione riverberato dalla madre. Questo in fondo il primo drammatico incontro con le passioni amorose. L'attraversamento edipico fisserà, intorno ai cinque anni, per ogni bambino e per ogni bambina, il proprio modo di chiede-

re amore: la prestanza fallica del maschio e la parata-seduazione della bambina, il tentativo di controllo-dominanza da una parte, la domanda di amore-tenerenza irriducibile dall'altra. Con l'adolescenza l'innamoramento dell'uno e dell'altro sesso si sorregge sulla idealizzazione dell'amore come dono di ciò che non sia ha, di ciò che manca e cioè del proprio desiderio.

Così, nella costruzione della coppia, ciascuno investe l'altro del potere di completare con l'amore la propria mancanza, di incrementare il proprio valore, di realizzare la propria identità, di rendere possibile, nella fusionalità immaginaria, un luogo di protezione dalle delusioni dell'essere al mondo.

L'altro della coppia è idealizzato, amplificato e trasfigurato nel suo essere come colui/colei che potrà dare finalmente un senso pieno alla vita.

Ancor più, nell'innamoramento, il soggetto si aspetta che il proprio investimento amoroso sia capitalizzato e moltiplicato, vantaggiosamente e gratuitamente, nella aspettativa che l'altro saprà rispondere, in modo perfetto, alla propria domanda d'amore narcisistica ed egoistica.

Quando l'idealizzazione amorosa troverà ben presto il suo limite, l'illusione si trasformerà nel suo opposto, la delusione amorosa, ed in modo proporzionalmente correlato: tanto più sono state grandi l'idealizzazione e l'illusione vantaggiosa dell'amore, tanto più saranno grandi la amarezza e la delusione e con esse il rancore ed il risentimento. L'amato/amata che non corrisponde più alle aspettative idealizzate diventa il colpevole, la causa del fallimento della speranza amorosa. Ora, molte coppie sanno attraversare lo sfaldamento della luna di miele trovando un nuovo equilibrio in un amore normale, fatto di frustrazioni sopportabili, alti e bassi passionali, consapevolezza dei limiti, ironia e tolleranze. Altre coppie si congelano nella rivalsa, nella Guerra dei Roses, devastante, ottusa, rivendicativa e indelebile: l'amore idealizzato si trasforma così nel suo opposto, l'odio feroce. È l'odio, allora, l'osso duro della separazione patologica; un odio indistruttibile e devastante che porta gli ex amanti ad una guerra di puro prestigio, dove a tutti i costi, anche a costo di perdere tutto, l'altro deve soccombere e pagare i torti... della propria idealizzazione e del proprio accecamento. In questi casi il lavoro del terapeuta è difficile, come altrettanto difficile è il compito del mediatore separativo. Forse, però, è proprio a partire dal riconoscimento dell'oscenità dell'odio reciproco e della sua natura disumanizzante che è possibile attraversare anche le separazioni più complicate e ridurre la devastazione su di sé e sui propri figli del potere del godimento distruttivo della pulsione di morte.

*Gelindo Castellarin*

Psicoanalista della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi

Docente università di Udine

Psicologo forense università di Udine

# Una soluzione per situazioni disperate

***Nel consultorio pubblico non si pratica la mediazione familiare anche perché non esistono, all'interno dello stesso, professionisti adeguatamente formati. La prassi consolidata risulta essere quindi quella di predisporre richieste di separazione consensuale (ricorso congiunto) qualora i coniugi lo richiedano***

La scelta di realizzare uno studio/ricerca sulla mediazione familiare (di seguito indicata con m.f.) in Friuli Venezia Giulia nasce dall'esigenza di capire - anche in qualità di responsabile di un centro di mediazione familiare regionale istituito internamente all'associazione LaDDeS Family F.V.G. onlus - il livello di sensibilizzazione del nostro territorio rispetto alla pratica della stessa. La ricerca è stata realizzata attraverso interviste semistrutturate che hanno previsto la somministrazione di un questionario tipo, con domande a risposta aperta a responsabili e mediatori familiari di 4 consultori delle province di Pordenone, Udine e Trieste (di cui 1 pubblico e 3 privati di matrice cristiana). La provincia di Gorizia non è stata considerata in quanto priva di struttura consultoriale.

## 4 I CENTRI DI MEDIAZIONE FAMILIARE PRESENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Come già in premessa anticipato, 3 dei 4 consultori familiari considerati, di matrice cristiana, fanno parte di una confederazione denominata UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali). Di qui la prima domanda che viene da porsi. Le coppie che, secondo la chiesa cattolica, non vengono considerate regolari, a chi si rivolgono quando hanno problemi di separazione soprattutto in presenza di

figli minori? Un'ipotesi che viene spontaneo fare è che queste coppie si rivolgano a consultori pubblici o a centri privati laici come ad esempio l'associazione LaDDeS Family F.V.G. onlus. I consultori UCIPEM sono iscritti all'albo dei centri di mediazione del Forum Europeo come pure l'associazione LaDDeS Family F.V.G. onlus e sono tutte organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Gli uni cominciano ad occuparsi di mediazione familiare nel 1997, l'altra nel 2001, quando la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concede un finanziamento per la realizzazione di un corso di formazione biennale, patrocinato dal Comune di Pordenone, per 12 operatori iscritti all'associazione stessa o impiegati presso consultori pubblici o privati. Le province del Friuli Venezia Giulia si differenziano tra loro per alcune peculiarità. Trieste, in particolare, che si contraddistingue dalle altre anche per essere "territorio di confine", risulta avere un tasso di matrimoni misti elevato rispetto alle altre 3 province anche se negli ultimi anni il fenomeno immigrativo ha subito un notevole aumento su tutto il territorio regionale.

## PRASSI DI MEDIAZIONE FAMILIARE TRA PUBBLICO E PRIVATO

Le interviste sono state condotte su appuntamento presso le sedi provinciali di 3 consultori (1 pubblico c/o l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli

pubblico di Pordenone per il quale è stata delegata un'assistente sociale. La diversità tra i centri è emersa già con la risposta al primo quesito "Nel vostro Istituto arrivano casi di separazione e/o divorzio con figli?".

Mentre il consultorio Ucipem di Pordenone ha condiviso la tendenza nazionale e regionale di aumento di casi di separazione e divorzio che si rivolgono al centro, quello di Trieste ha sottolineato un numero limitato di richieste di aiuto/supporto per questo genere di casi. Non mi addenterò in quelli che sono i servizi consultoriali offerti, che più o meno si equivalgono. Dalla seconda domanda in poi però è possibile constatare che nel consultorio pubblico non si pratica la mediazione familiare anche perché, e lo vedremo più avanti, non esistono all'interno dello stesso consultorio professionisti adeguatamente formati. All'interno dello stesso consultorio la prassi consolidata risulta essere quella di predisporre richieste di separazione consensuale (ricorso congiunto) qualora i coniugi lo richiedano.

La risposta al quarto quesito da parte del consultorio pubblico evidenzia una carenza di conoscenze rispetto al setting della mediazione familiare considerato che durante l'intervista è emerso che lo stesso consultorio avrebbe seguito un caso di mediazione familiare per più di quattro anni. Sappiamo che il setting della mediazione familiare prevede un numero di incontri definito in un arco di tempo limitato, delle regole, la "costruzione" di un menù che tiene conto delle priorità in cui vengono affrontati gli argomenti oggetto degli accordi da parte dei genitori, una serie di riferimenti essenziali e necessari che nella mediazione familiare è decisamente impossibile non considerare.

Diversamente il quinto quesito ci permette di rilevare che i Mediatori Familiari dei 3 consultori Ucipem hanno iniziato a praticare la m.f. dal 1997, seguendo precedentemente un percorso formativo riconosciuto secondo gli stan-





dard del Forum Europeo, organizzato dall'UCIPEM del Triveneto, dove, tra gli altri docenti risultavano la dott.ssa Babue, presidente dell'Istituto Europeo di Mediazione Familiare di Parigi ed altri mediatori familiari del GEA di Milano (quesito numero undici). Relativamente agli invii in m.f. (quesito numero sei), tra una provincia e l'altra e tra gli stessi consultori sono state rilevate le modalità più diverse. Mentre in provincia di Pordenone al consultorio Ucipem sono arrivate fino ad oggi richieste di m.f. da parte di giudici, avvocati, genitori, in provincia di Udine il servizio di m.f. del consultorio "Friuli" risulta molto più strutturato tanto che è stato inserito in un progetto, finanziato con fondi devoluti alle regioni attraverso la Legge nazionale 285/97, dal titolo "Servizi in rete e m.f." e questo già dal 1999. In questo senso l'Ambito Socio-Assistenziale n. 4.5 dell'udinese ha progettato una rete con servizi pubblici e privati finalizzata all'invio in m.f.. Il progetto di durata triennale è stato rinnovato anche per il triennio successivo. I finanziamenti sono erogati dal servizio di Ambito per le situazioni inviate dalla rete. Il finanziamento è disciplinato da una convenzione con l'Ambito per un determinato numero di ore, di casi, di azioni, riunioni, attività collaterali, sensibilizzazione, ecc.. Tutti gli interventi e le spese vengono puntualmente rendicontati. Al consultorio Ucipem di Udine, inoltre, i giudici non inviano direttamente i casi bensì passano attra-

cui è stato chiesto se vengono coinvolti i minori nel percorso di mediazione, la maggior parte dei consultori ha risposto facendo presente che i minori in genere non vengono coinvolti anche se i consultori pubblico e Ucipem di Pordenone sentono i minori dai dodici/quattordici anni in su in casi particolari. Il consultorio Ucipem di Pordenone, inoltre, in qualche caso ha ritenuto opportuno richiedere la presenza dei nonni per il bene del minore quando gli stessi hanno dimostrato una certa disponibilità e collaborazione. Un elemento che ritengo di particolare interesse, emerso durante l'intervista con il Mediatore Familiare del consultorio familiare "Noncello" di Pordenone, è stato il coinvolgimento degli avvocati nella fase mediativa. In questo senso, anche se non è stata intrapresa una co-mediazione con gli avvocati, il loro coinvolgimento e la loro collaborazione ha sicuramente permesso di spostare i termini delle udienze già fissati al fine di intraprendere o concludere percorsi di mediazione.

A parte il consultorio pubblico di Pordenone che non pratica la mediazione familiare, i 2 consultori Ucipem di Udine e Pordenone, quando ne ricorrono le condizioni, consegnano un opuscolo informativo che contiene le informazioni essenziali sulla m.f.: che cos'è, a che cosa serve, a chi è rivolta, ecc.. Per quanto riguarda il metodo adottato, da parte dei consultori Ucipem, non esi-


verso il servizio consultoriale pubblico. Al consultorio di Trieste è arrivato qualche caso da parte dei giudici in questo ultimo periodo c o m u n q u e non direttamente ma su suggerimento degli stessi. Alla settima domanda in

ste una preferenza rispetto alla mediazione parziale o globale. La valutazione viene fatta di volta in volta, caso per caso. Il consultorio pubblico di Pordenone, non praticando la m.f., si è espresso solo relativamente all'utilizzo di tecniche. Al tredicesimo quesito, rivolto a tutti e 4 i consultori, in cui si chiedeva se avessero mai provato a fare un intervento di co-mediazione con gli avvocati, gli stessi hanno risposto negativamente quasi stupiti per il genere di domanda. Relativamente a quest'ultima domanda, ritengo che la mediazione integrata, là dove ne esistano le condizioni, possa essere una modalità operativa utile, in alcuni casi favorevole, per la sottoscrizione e successiva trascrizione di accordi nei ricorsi congiunti.

Alla richiesta se fosse mai stata presa in considerazione la possibilità di fare uno studio sui casi di m.f. presi in carico dai consultori, è stato manifestato un deciso interesse per iniziative di questo genere anche se gli elementi che sembrano ostacolare questo tipo di progetti risultano essere di ordine economico ed umano. In risposta all'ultima domanda, ritengo utile soffermarmi brevemente sulle modalità di invio delle coppie in m.f. da parte dei giudici. E' emerso, in tutte e 4 le realtà consultoriali, che i giudici di tutte le province del Friuli Venezia Giulia indistintamente non hanno ancora chiara la richiesta di m.f.. La m.f. viene consigliata e suggerita come la soluzione alle situazioni più disperate mentre in realtà è vero il contrario. La m.f. andrebbe proposta in casi mediabili, sicuramente non in casi di violenze, abusi, gravi disturbi della personalità o in presenza di turbe psichiche, di forte disagio o patologie gravi. Casi di questo genere non sarebbero nemmeno da considerare per un invio in mediazione in quanto trattasi appunto di casi non mediabili.

*Loredana Colosimo*

Mediatrice Familiare, sociologa, Direttore  
Centro di Mediazione Familiare LaDDeS  
Family F.V.G, Membro AIMS



Panoramica del convegno "Funzioni ed utilità dei servizi di mediazione", Pordenone 27 e 28 gennaio 2006

foto Paolo Maria Buonsante

# Una risposta diversa dal conflitto

*Quando si tratta di minori, gli obiettivi della mediazione penale rispetto all'autore del reato sono rivolti alla sua responsabilizzazione in quanto punto essenziale del percorso educativo.*

*Responsabilizzazione che risulta uno dei principi generali su cui si basa il processo penale minorile*

**A**ttualmente la mediazione penale è oggetto di grande interesse nel contesto locale, nazionale ed europeo, probabilmente perché le tematiche che investe sono trasversali non soltanto ai vari settori del sistema pubblico, ma rispetto al sistema dei servizi tout court, comprendendo quindi anche l'area del privato sociale e del volontariato quale parte integrante delle potenzialità organizzative. La mediazione penale si inserisce in un discorso molto articolato e ampiamente conosciuto sul modello di giustizia, il cui sistema sanzionatorio non garantisce comunque la soddisfazione delle istanze riparatorie della vittima, ma anche sul modello sociale, il cui sistema integrato richiede un confronto dinamico tra domanda e offerta dei servizi nell'ambito delle priorità definite da ciascun soggetto istituzionale. La domanda di mediazione è quindi apparsa in molti contesti operativi ed in molti settori, da quello penale a quello familiare, scolastico ed altro, in quanto corrisponde all'esigenza di dare una risposta diversa al problema del conflitto, utilizzando una metodologia di gestione i cui contenuti ripropongono antiche modalità di composizione e risoluzione dei conflitti. Il percorso di mediazione, attraverso la valorizzazione dei principi comuni della convivenza civile, riconosce e privilegia la sfera affettivo-relazionale dando spazio alla personalizzazione della comunicazione.

Focalizzare l'attenzione sulla comunicazione appare importante perché in una realtà in cui le possibilità di comunicazione sono implementate da supporti tecnologici avanzatissimi e l'uso dei mezzi di comunicazione, basti pensare alle e.mail o agli SMS, è diffuso tra una fascia di popolazione molto ampia per caratteristiche anagrafiche, quali l'età, il luogo di residenza, oltre che per le condizioni socio-economiche; tuttavia non è raro percepire come a tale aumento di opportunità non corrisponda la certezza dell'efficacia della comunicazione. Comunicazione che diventa frammentaria, priva di un contatto diretto e quindi che inevitabilmente riduce la dimensione empatica nella relazione interpersonale. Tale considerazione trova ulteriore conferma nel fatto che l'esigenza di recuperare questa dimensione del dialogo e del confronto diretto è stata colta dai mezzi di comunicazione di massa, infatti vi sono trasmissioni televisive che si basano proprio sul mettere di fronte due persone o personaggi, non importa se sono o interpretano, che hanno un conflitto da affrontare e da risolvere.

L'esigenza del dialogo è, inoltre, un valore presente e importante nella cultura occidentale, sostenuto quale strumento per poter dare una dimensione autentica ai diversi conflitti che sorgono tra persone, settori, nazioni. Lo strumento del dialogo permette di proporre le proprie istanze, di considerare le istanze dell'altro. Ha detto Papa Wojtyła che "Le idee si propongono, non si oppongono". Il dialogo è certamente la modalità che ha le potenzialità per affermare le idee, per far conoscere e per far riconoscere l'altro. La mediazione si fonda sulla relazione comunicativa, sul dialogo, sul confronto; ma in ambito penale, considerando che il conflitto si con-

figura come reato e quindi determina l'asimmetria delle parti, gli obiettivi della mediazione sono diversi per l'autore del reato e per la vittima. In ambito minorile, gli obiettivi della mediazione penale rispetto all'autore del reato sono rivolti alla responsabilizzazione del minore in quanto punto essenziale del percorso educativo, responsabilizzazione che risulta uno dei principi generali su cui si basa il processo penale minorile.

Per la vittima gli obiettivi della mediazione sono quelli di consentire uno spazio per dare voce alla propria sofferenza e per poter assumere una presenza fisica, un ruolo attivo altrimenti non possibile in quanto il processo penale minorile non consente la costituzione di parte civile. Oltre a tali obiettivi diretti si possono individuare quelli indiretti, centrati sulla realizzazione di un modello di giustizia e su una gestione della devianza, in termini non alternativi ma complementari, che accolga gli aspetti destinati a ricomporre e riconfermare il sistema dei valori che rappresentano la convivenza civile. Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448/88) e, più precisamente, nell'ambito delle indagini preliminari (art. 9), durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art. 27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art. 28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L. 354/75.

Il concetto di riparazione viene, inoltre, introdotto nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà (D.P.R. 230/2000).

Il contesto normativo del processo penale minorile ha consentito la realizzazione di esperienze di mediazione in varie sedi: a Torino nel 1995 e successivamente a Milano, a Bari, a Trento, a Catanzaro, a Palermo e a Napoli.

L'operatività ha richiesto un sostegno organizzativo che è stato apportato attraverso la stipula di protocolli d'intesa o Accordi di programma tra il Centro per la Giustizia Minorile,



Serenella Pesarin

la Regione, il Comune e l'assenso, più o meno formale, del Presidente del Tribunale per i Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, competenti per quel Distretto di Corte d'Appello. Il modello organizzativo che è prevalso è quello di un organismo, denominato "ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma dal Tribunale per i Minorenni, con il quale collaborano operatori dei Servizi Minorili della Giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.

L'attività di mediazione penale è stata oggetto di rilevazioni annuali svolte dal Dipartimento Giustizia Minorile in collaborazione con i Centri di Mediazione Penale. Dai dati relativi all'anno 2003 si evidenzia un fenomeno in crescita sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Le procedure hanno assunto quegli standard operativi più efficaci per attuare le fasi relative all'acquisizione del consenso, all'incontro preliminare e all'incontro tra le parti. L'incontro tra le parti è uno dei risultati più importanti in quanto si è evidenziato come le percentuali di riuscita della mediazione sono altissime dal momento in cui si realizza l'incontro tra vittima ed autore del reato. Una esplorazione del fenomeno è possibile anche attraverso i dati sui minori autori di reato per i

quali è stato avviato un percorso di mediazione: nel corso dell'anno 2003 sono stati 412 i minori interessati da attività di mediazione penale, di essi 321 sono maschi, 390 sono di nazionalità italiana, 200 hanno tra i 16 e i 17 anni, 292 hanno il titolo di studio della licenza media, 325 vivono in famiglia. Tra i capi d'imputazione il reato più frequente risulta quello delle lesioni e percosse, seguito da furto e danneggiamento. In 234 casi su 412 risulta la computazione nella commissione del reato. Il consenso all'incontro di mediazione avviene per il 64% circa degli autori di reato e per il 45% delle vittime. La vittima è nell'86% dei casi una persona di età compresa tra gli 11 e gli 80 anni ma con una maggiore incidenza di ragazzi tra i 14 e i 21 anni. Negli altri casi trattati la vittima è una Istituzione o un Ente privato.

Tra vittima e autore di reato vi è una relazione di conoscenza per 202 casi, che risulta di parentela per 23 casi (compresi nei 202). L'autorità che invia in mediazione è più frequentemente il Pubblico Ministero nell'ambito dell'art. 9 del D.P.R. 448/88 "Accertamenti sulla personalità del minore" (76% dei casi). Dopo il contatto epistolare, l'approccio telefonico, il colloquio individuale e quindi l'acquisizione del consenso da entrambe le parti, giungono all'incontro vittima

- autore del reato il 46% dei casi avviati in mediazione. Il numero complessivo degli incontri effettuati dai mediatori con l'autore del reato, con la vittima e fra le parti risulta di 874, entità che chiarisce l'impegno richiesto dall'intervento di mediazione penale. L'88,5% degli incontri tra le parti si conclude con esito positivo nel senso che la mediazione ha conseguito i risultati attesi. La riparazione, intesa come attività diretta al risarcimento della vittima o alla comunità sociale, viene svolta per il 42% delle mediazioni concluse con esito positivo. Nel campo della mediazione penale minorile, in Italia, molto è stato fatto sia sotto il profilo della conoscenza e diffusione della cultura della mediazione, sia in termini di sperimentazione. L'esigenza di una normativa di riferimento, per poter sostenere in modo strutturale e con una cornice di riferimento unitaria, è presente per gli addetti ai lavori delle sedi istituzionali e delle agenzie del privato sociale che collaborano alla realizzazione dei progetti di attuazione della mediazione penale. La legislazione internazionale già da tempo auspica l'introduzione della mediazione nelle legislazioni nazionali, sia per la tutela dei diritti e dell'interesse della vittima del reato, sia quale strumento di giustizia riparativa che permetta agli autori di reato di assumersi le proprie responsabilità favorendo quindi la loro reintegrazione e riabilitazione.

#### prescrizione riparativa differenziata per età degli affidati

Età	Attuazione della prescrizione		Totale
	Sì	No	
18-24	14 43,8%	18 56,2%	32 100,0%
25-31	64 30,3%	143 69,7%	207 100,0%
32-38	66 31,0%	141 69,0%	207 100,0%
39-45	71 33,9%	127 66,1%	198 100,0%
46-52	46 29,7%	109 70,3%	155 100,0%
53-59	22 20,8%	84 79,2%	106 100,0%
60 e oltre	31 27,9%	80 72,1%	111 100,0%
<b>Totale</b>	<b>314 30,7%</b>	<b>710 69,3%</b>	<b>1024 100,0%</b>

#### prescrizione riparativa differenziata per scolarità degli affidati

Scolarità	La prescrizione è stata attuata		Totale
	Sì	No	
Neppure titolo	11 15,7%	59 84,3%	70 100,0%
Licenza Elem.	66 32,1%	133 77,9%	199 100,0%
Licenza Media Inf.	172 43,3%	219 56,7%	391 100,0%
Licenza Media Sup.	36 36,0%	64 64,0%	100 100,0%
Laurea	11 61,1%	7 38,9%	18 100,0%
<b>Totale</b>	<b>296 36,8%</b>	<b>478 63,2%</b>	<b>774 100,0%</b>

*Serenella Pesarin*

Direttore dipartimento giustizia minorile,  
direzione generale per gli interventi  
di giustizia minorile e l'attuazione  
dei provvedimenti giudiziari

**Riferimenti normativi della mediazione penale minorile:** Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448/88) e, più precisamente, nell'ambito delle indagini preliminari (art. 9) durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art. 27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art. 28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L.354/75. Il concetto di riparazione viene, inoltre, introdotto nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale (D.P.R. 230/2000).

**Il quadro normativo della mediazione penale minorile:** In Italia vige il principio della "obbligatorietà dell'azione penale"; pertanto nessuna politica di sviluppo delle pratiche di mediazione può rispondere all'esigenza primaria di riduzione e snellimento delle procedure processuali; il processo penale minorile tuttavia ha in sé la possibilità di ridisegnare i confini dell'intervento penale, creando delle "terre di mezzo" nelle quali è possibile "fare giustizia" senza fare processi. Ne sono esempio i diversi contesti precedenti il dibattimento e il giudizio, quali: l'art. 9 del DPR 448/88, che prescrive, in fase di indagini preliminari, di acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore; l'art. 27 DPR 448/88, che contempla la pronuncia di non luogo a procedere e quindi di non esercitare l'azione penale per irrilevanza del fatto, prevedendo preliminarmente l'audizione del minorenne, dell'esercente la potestà dei genitori e della persona offesa dal reato;

l'art. 28 DPR 448/88, che prevede la sospensione del processo e messa alla prova del minorenne, attraverso un provvedimento del giudice che può anche contenere prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vittima. Inoltre, è previsto che il giudice, qualora valuti che la prova abbia avuto esito positivo, debba dichiarare con sentenza l'estinzione del reato;

l'art. 564 del codice di procedura penale, che offre un ulteriore spazio per l'attivazione della mediazione in quanto attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà di tentare una conciliazione fra querelante e querelato. Oltre a tali spazi, che precedono la definizione giudiziaria del procedimento, l'intervento di mediazione è possibile anche in fase di esecuzione penale, nell'ambito delle sanzioni sostitutive, già applicabili in fase di udienza preliminare, e all'interno del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione, in relazione all'opportunità che: "...l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...." (comma 8 dell'art. 47 della L. 354/75). Infine, sempre in fase di esecuzione della pena e, in particolare di quella pecuniaria, spazi per la mediazione sono ravvisabili nel caso in cui detta pena debba essere convertita dal giudice per insolvenza del condannato (artt. 101 e ss. della legge 24/11/1981, n° 689).

**La mediazione penale in ambito minorile essa assume rilevanza:** per l'autore del reato, che viene stimolato al confronto con le conseguenze delle sue azioni; per la vittima che viene rivalutata. L'atteggiamento di disponibilità da parte della vittima, talvolta rifiutato in partenza a causa di ostacoli diversi (paura, rancore, ignoranza, ideologie, culture, etc.), può essere sviluppato attraverso un'azione chiarificatrice proposta e gestita da una terza persona. La vittima e l'apparato giudiziario si ispirano a sistemi valoriali diversi, prevalendo nella vittima aspetti personalizzati, influenzati dall'azione negativa subita (odio, conflitto, coinvolgimento), e nel sistema giudiziario relazioni impersonali, ispirate ad una logica di funzionalità e di prestazione. Appare necessario instaurare un nuovo tipo di relazione che possa soddisfare i reciproci bisogni; si manifesta la necessità che la vittima sia contattata, informata, sostenuta non alla fine del processo burocratico, ma lungo tutto il percorso giudiziario, fin dal momento in cui ha subito il reato, essendo messa in tal modo nella condizione di conoscere e capire; per la società, all'interno della quale vengono promossi valori e modelli nuovi, volti a superare la contrapposizione ideologica e morale fra reo e vittima, e ad avvicinare maggiormente la comunità al problema della gestione della devianza. Il processo avviato dall'intervento di mediazione si compone di uno sforzo di costruzione di regole e significati condivisi, di una volontà di assumere il punto di vista dell'altro, di un tentativo di approfondimento ed elaborazione di comportamenti e vissuti individuali, tutti elementi che sarebbe riduttivo ricondurre primariamente o unicamente all'obiettivo di riconciliazione fra due singole parti (reo e vittima), e che possono invece costituire la base per una più complessiva strategia di politica criminale.

**Esperienze di mediazione penale minorile in Italia:** Le prime iniziative in materia di mediazione penale minorile sono state avviate a Torino nel 1995 ed hanno poi interessato numerose altre sedi quali Milano, Bari, Trento. Le sperimentazioni si caratterizzano per il carattere interistituzionale che le contraddistingue, infatti, riguardando la vittima e l'autore del reato, coinvolgono conseguentemente il sistema penale e quello sociale. Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo, denominato "ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al Tribunale per i Minorenni, con il quale collaborano operatori dei Servizi Minorili della Giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari. In attesa della determinazione del relativo profilo professionale, il ruolo di mediatore viene esercitato da operatori che avendo una formazione personale di carattere pedagogico, sociale o psicologico, abbiano partecipato a corsi di formazione specifici per l'attività di mediazione penale svolti da agenzie formative competenti in materia. Nelle sperimentazioni attuate, i corsi hanno rappresentato la fase preliminare all'avvio dell'attività di mediazione vera e propria ed hanno coinvolto operatori dipendenti dalla Giustizia Minorile, dalla Regione e dal Comune di riferimento, oltre che personale volontario. Per disciplinare le modalità di collaborazione e gli impegni assunti dalle diverse Amministrazioni, sono stati siglati numerosi protocolli d'intesa con la firma o l'assenso del Presidente del Tribunale per i Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, competenti per quel Distretto di Corte d'Appello.

**Linee di indirizzo e raccomandazioni europee:** Tra gli atti internazionali che costituiscono fonti di indirizzo primario si deve citare: Regole Minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) sostiene l'utilizzo di misure extra-giudiziarie che comportino la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime. Raccomandazione N.R (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987) che prevede per i minorenni l'opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso forme di "diversion" e "mediation", inoltre, viene raccomandato l'utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato. Un sostegno specifico all'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti proviene dalla Raccomandazione N.R (99) 19 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15.9.1999. Nella dimensione nazionale si colloca il documento "L'attività di Mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo" elaborato dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti tra il Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato ed approvato in sede politica il 30 novembre 1999; il documento risponde all'obiettivo di promuovere l'attività di mediazione penale e di fornire orientamenti condivisi e unitari in merito alle modalità di attuazione.



# Dell'errore e del rimedio

***Nella giurisprudenza della magistratura di sorveglianza l'impegno riparativo ha assunto una connotazione retributiva, in aperta contraddizione con i principi delle risoluzioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite che sottolineano come ogni attività e obbligazione effettivamente riparativa si fonda su libertà, consensualità e spontaneità***

**L'**attenzione per la tematica della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione della pena dei condannati adulti si è sviluppata soltanto nell'ultimo decennio in ordine al dettato normativo di cui all'art. 47 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà e successive modifiche" che riguarda l'istituto giuridico dell'affidamento in prova al servizio sociale. Tra le prescrizioni che il soggetto in misura alternativa deve rispettare è infatti previsto al 7° comma che lo stesso "... si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia agli obblighi di assistenza familiare."

In realtà tale previsione normativa non fu mai applicata fino agli anni 90, se non come una delle indicazioni generiche all'interno di un elenco di prescrizioni scarsamente individualizzate, ed ad essa non veniva attribuito particolare valore e significato né dagli operatori penitenziari né dalla magistratura di sorveglianza. Prevalsa eventualmente in taluni casi – peraltro assai rarefatti - l'attenzione per l'aspetto relativo all'adempimento agli obblighi di assistenza familiare, senza però anche in questo caso una contestualizzazione culturale, giurisprudenziale e metodologica nell'ambito del paradigma riparativo e della tutela della vittima.

Le prime concrete esperienze applicative del citato 7° comma sono state avviate da taluni Tribunali di sorveglianza in relazione al fenomeno di Tangentopoli e nei confronti di soggetti appartenenti alla categoria criminologica genericamente definita dei "colletti bianchi", contingenza temporale che porta ad affermare come la prescrizione riparativa di fatto nasca sull'onda della crisi del paradigma trattamentale. Si ritiene infatti che nella misura alternativa – che nell'immaginario collettivo assume spesso il significato di una rinuncia a infliggere una pena - il contenuto trattamentale sia divenuto sempre più sfumato e sempre meno visibile e circostanziabile laddove un obbligo alla riparazione, tradotto poi nel concreto spesso in una mera monetizzazione del danno provocato dal reato, sembra invece garantire che la pena alternativa abbia uno spessore concreto e oggettivamente riconoscibile. In tal modo l'impegno riparativo – si può asserire – è venuto ad assumere nella giurisprudenza della magistratura di sorveglianza una connotazione inevitabilmente retributiva, in aperta contraddizione con i principi delle risoluzioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite che sottolineano (Commentaire sur l'annexe, Raccomandazione (99)19, § V.3, punto 27) come ogni attività e obbligazione effettivamente riparativa si fonda sulla libertà, consensualità, spontaneità dell'autore del fatto, e non può quindi essere oggetto di inflizione, di condanna, di prescrizione o di comando. "La mancanza di consenso – cita anzi la risoluzione 2000/14 – ECOSOC, al punto 15 – non può essere usata come giustificazione per una più severa condanna nel successivo procedimento penale".

In relazione all'esigenza di un approfondimento della materia e di definire modelli di giustizia riparativa in linea con le

indicazioni contenute nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite (Principi Base sulla giustizia riparativa in ambito penale – 2000/14) e del Consiglio d'Europa (Raccomandazione (99)19, è stata – com'è noto – istituita con DCD del 26 febbraio 2002, la Commissione di studio sulla "Mediazione penale e la giustizia riparativa", che ha iniziato a svolgere un significativo lavoro in ordine all'obiettivo



Maria Pia Giuffrida

assegnato. Lo sviluppo delle prime riflessioni teoriche sulla complessa tematica è stato affiancato da un lavoro di ricerca e analisi circa gli orientamenti e le iniziative operative già avviate dagli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio (già Centri di servizio sociale per adulti), e l'analisi dei dati relativi all'applicazione della cosiddetta "prescrizione riparativa" in 4511 casi di affidati in prova al servizio sociale.

I risultati di dette analisi hanno confermato l'importanza di procedere ad un chiarimento preliminare sul significato e la distinzione tra prospettiva riparativa e la dimensione retributiva della pena nonché sulla interrelazione tra impegno riparativo e contenuti trattamentali del tempo della pena.

Riguardo al primo punto le riflessioni della Commissione contenute nel documento esitato nel marzo 2005 hanno portato ad affermare che la riparazione non può in alcun modo integrare una modalità sanzionatoria, segnalandone anzi alcuni aspetti distintivi, che si riportano brevemente.

Mentre la condanna ha il suo focus sul passato, la riparazione pone l'accento sul futuro (Zehr - Wright) e mentre nel primo caso è lo Stato (soggetto) che "impone una condanna" al delinquente (oggetto) e gli irroga una pena la cui esecuzione tende a ripristinare in qualche modo lo squilibrio provocato dal fatto reato rispetto al sistema delle norme, nel secondo è il reo (soggetto) che, se ha maturato una consapevolezza rispetto al danno provocato a terzi, al valore della relazione infranta dal reato, e delle aspettative sociali simbolicamente condivise (Ceretti, Mannozi), fa sua una prospettiva "riparativa" che tende alla riconciliazione, al rinsaldamento di quella relazione, e di ciò che viene chiamato "patto di cittadinanza". In altre parole se con la condanna viene riconosciuta la responsabilità del reo rispetto al fatto commesso (retrospective responsibility), la prospettiva riparativa pone il reo in posizione attiva rispetto all'assunzione di un impegno, di una responsabilità verso un'altra persona/vittima

**prescrizione riparativa differenziata per tipologia di reati degli affidati**

Tipologia di reato	Composizione della prescrizione riparativa				Totale
	Prescrizione riparativa (n°)	Prescrizione riparativa (%)	Prescrizione riparativa (n°)	Prescrizione riparativa (%)	
Reati comuni	10	100%	10	100%	10
Reati di violenza	10	100%	10	100%	10
Reati di violenza sessuale	10	100%	10	100%	10
Reati di droga	10	100%	10	100%	10
Reati di patrimonio	10	100%	10	100%	10
Reati di pubblica moralità	10	100%	10	100%	10
Reati di lavoro	10	100%	10	100%	10
Reati di famiglia	10	100%	10	100%	10
Reati di altro tipo	10	100%	10	100%	10
Totale	100	100%	100	100%	100

**prescrizione riparativa differenziata per soggetto proponente il percorso riparativo**

Soggetto proponente	Composizione della prescrizione riparativa				Totale
	Prescrizione riparativa (n°)	Prescrizione riparativa (%)	Prescrizione riparativa (n°)	Prescrizione riparativa (%)	
Amministrazione Penitenziaria	10	100%	10	100%	10
Famiglie e Comunità	10	100%	10	100%	10
Associazioni	10	100%	10	100%	10
Totale	100	100%	100	100%	100

**prescrizione riparativa differenziata per tipologia di risorse/strutture coinvolte**

Tipologia di risorse/strutture	Composizione della prescrizione riparativa				Totale
	Prescrizione riparativa (n°)	Prescrizione riparativa (%)	Prescrizione riparativa (n°)	Prescrizione riparativa (%)	
Centri di accoglienza	10	100%	10	100%	10
Centri di lavoro	10	100%	10	100%	10
Centri di cura	10	100%	10	100%	10
Centri di altro tipo	10	100%	10	100%	10
Totale	100	100%	100	100%	100

**prescrizione riparativa differenziata per il sesso degli affidati**

Sesso	Composizione della prescrizione riparativa		Totale
	Si	No	
Maschile	92	608	700
Femminile	8	47	55
Totale	100	655	755

e la collettività (prospective responsibility) (M.S. Moore).

Il concetto di responsabilità, come capacità di assumere un impegno, acquista così nella prospettiva riparativa un aspetto progettuale che manca totalmente al riconoscimento di una responsabilità giuridica (Foddai). Riconsiderare il significato del paradigma riparativo nell'ambito dell'esecuzione di una pena detentiva o in misura alternativa ha significato a partire dalle citate considerazioni ricollocare ogni ulteriore riflessione con riferimento al disposto di due articoli fondamentali del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e precisamente l'art. 27 comma 1 e l'art. 118 comma 8 in cui si fa riferimento al compito degli operatori penitenziari di garantire sostegno al condannato perché questi attui un percorso di riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere e sul danno prodotto e le possibili azioni di riparazione praticabili, tutto ciò – va sottolineato – in una prospettiva di reinserimento nella società libera compiuto e duraturo, di quella finalità rieducativa della pena costituzionalmente garantita. L'argomento richiede evidentemente ben altri approfondimenti ma ciò che risulta chiaro – secondo la Commissione – è che qualsiasi azione riparativa, nell'ambito dell'esecuzione della pena di condannati adulti, non può che essere, in estrema sintesi, che l'effetto di un complesso lavoro di responsabilizzazione del reo, di quel percorso che il condannato deve essere sollecitato ad intraprendere dagli operatori penitenziari.

È proprio partendo da concetti quali revisione critica e responsabilizzazione del reo infatti – osserva sempre l'estensore del documento – che si snoda il ruolo dell'Amministrazione e dei suoi operatori, in riferimento non solo e non tanto all' art. 47 comma 7° o.p. - il cui carattere "prescrittivo" non è direttamente riconducibile al concetto di giustizia riparativa come delineato in ambito internazionale - ma soprattutto al disposto di cui agli articoli 27 comma 1° e 118 comma 8° del D.P.R. 230/2000. Il tempo della pena diventa, nella prospettiva riparativa, momento per riattivare il circuito delle responsabilità individuali e sistemiche (Pitch), occasione per il condannato di essere sostenuto verso l'assunzione di una responsabilità individuale e il riconoscimento di una dimensione di responsabilità sociale e collettiva. E se talvolta in questi anni di applicazione della legge penitenziaria, l'attenzione per il principio dell'individualizzazione dell'azione rieducativa si è progressivamente smorzata, e l'osservazione è divenuta spesso una mera presa d'atto del comportamento assunto dal condannato in maniera inevitabilmente strumentale rispetto all'ottenimento dei benefici, oggi la norma novellata del reg. di esecuzione richiama a rimettere il reo in un vasto sistema di relazioni, e a "guardare all'uomo sociale, considerandolo come "luogo e sorgente di azione" (Amerio) come principale informatore in merito alla realtà che non subisce ma costruisce..." (Patrizi).

Ridefinire una metodologia tecnico-professionale adeguata significa pertanto per gli operatori penitenziari riappropriarsi del mandato che la legge loro affida, recuperando il significato del proprio

ruolo in ordine al "diritto" del condannato a ricevere le sollecitazioni e l'aiuto per maturare la disponibilità/capacità a intraprendere un percorso trattamentale e riparativo. Il condannato dovrebbe porsi nella prospettiva di uscire dal sé, dalla posizione egoistica e auto-centrata, per andare "verso" l'altro, verso la vittima, la Comunità, ma anche verso la propria famiglia, vittima essa stessa dell'evento criminoso e degli effetti della carcerizzazione del congiunto. L'analisi brevemente descritta e le linee di indirizzo esitate dalla Commissione hanno visto lo sviluppo in parallelo di alcune ipotesi sperimentali di azioni riparative efficacemente praticabili nell'ambito dell'esecuzione di una pena detentiva. In particolare infatti sono state impartite direttive agli Uffici periferici onde promuovere esperienze riparatorie ricorrendo in linea privilegiata alla tipologia dei Community Services, con la creazione di una rete tra gli istituti / servizi penitenziari e i soggetti istituzionali e non presenti sul territorio, e la definizione di accordi convenzionali con gli enti locali, associazioni, organismi pubblici e privati per l'espletamento di attività riparativa a favore della collettività da parte dei soggetti condannati secondo i criteri previsti nel modello di convenzione predisposto dalla Commissione. La realizzazione da parte del condannato di un'attività socialmente utile, fatta per "iniziativa volontaria" e gratuitamente, assume infatti un valore incontrovertibile nel percorso trattamentale del condannato. La Commissione sta inoltre sviluppando una ipotesi di sperimentazione di invio in mediazione di soggetti condannati adulti avvalendosi della disponibilità assicurata da alcuni degli Uffici di mediazione penale per minori o per la giustizia di pace, già operanti sul territorio nazionale, e definendo una procedura che è stata portata all'attenzione del Garante per la privacy sotto il profilo della riservatezza dei dati personali della vittima del reato.

Va citato infine il progetto di istituzione di un Ufficio polifunzionale di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale avviato nella Regione Lazio su mia proposta, quale presidente della Commissione che mira a sperimentare un modello organizzativo e strutturale che superi la caratteristica di settorialità (ufficio di mediazione penale per minori, per la giustizia di pace, di mediazione sociale..) delle attuali esperienze italiane, assicurando nel contempo la peculiarità dei diversi settori del penale e le correlate differenti modalità di

#### MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PRESCRIZIONE RIPARATIVA



- riparazione materiale/economica
- attività gratuita per collettività
- attività gratuita per parte lesa
- altro

#### MOTIVI DI NON ATTUAZIONE DEL PERCORSO RIPARATIVO



- non adesione parte lesa
- non disponibilità strutture
- impraticabilità con altre prescrizioni
- altro

invio in mediazione delle diverse tipologie di utenza che potrà accedere a detti uffici (minori, adulti..). Particolare attenzione viene dedicata alla tutela della vittime. Detto Ufficio rappresenterebbe la necessaria interfaccia del sistema penale ed in particolare quindi anche dell'amministrazione penitenziaria per sviluppare adeguatamente percorsi di giustizia riparativa secondo le direttive degli organismi internazionali di cui si auspica il compiuto recepimento da parte dello Stato italiano.

*Maria Pia Giuffrida*

Direttore generale del dipartimento amministrazione penitenziaria

#### LA MEDIAZIONE PENALE NELLA GIUSTIZIA ORDINARIA: IL QUADRO NORMATIVO

La mediazione ha avuto una discreta accoglienza nella giustizia penale minorile dalla prima metà degli anni '90 mentre nella giustizia penale ordinaria sta muovendo i primi passi. La legge processuale penale entrata in vigore nel 1989 dava al pubblico ministero il potere di tentare la conciliazione tra la vittima e l'autore del reato solo per i reati perseguibili a querela. Una recentissima riforma processuale dell'inizio dell'anno 2000 ha tolto questo tentativo di conciliazione al pubblico ministero e lo ha attribuito al giudice. La legge processuale penale premia il comportamento dell'autore del reato che risarcisca la vittima o che elimini le conseguenze dannose del reato con una diminuzione della pena. Alcune norme processuali tutelano la parte offesa attribuendogli il potere di costituirsi parte civile e riconoscendo i diritti di presentare memorie, di indicare elementi di prova, di essere informata in caso di archiviazione e di richiedere al pubblico ministero di impugnare la sentenza. In alcuni casi al condannato possono essere imposti degli obblighi di fare a favore della vittima e della collettività. In particolare il condannato a una pena non superiore ai tre anni può essere affidato in prova al servizio sociale con l'obbligo di adoperarsi a favore della vittima; al condannato che non paga la pena pecuniaria può essere imposto un lavoro sostitutivo a favore della collettività; infine al condannato per reati a sfondo razziale possono essere imposti obblighi di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività. La novità più importante è senza dubbio la legge che attribuisce al giudice di pace alcune competenze penali. Il giudice di pace è un giudice onorario istituito nel 1995 e che finora aveva competenze limitate ai giudizi civili. Il Parlamento ha deciso di riconoscere al giudice di pace dei poteri penali soprattutto in relazione a reati che sono espressione della conflittualità minore (ingiurie, diffamazioni, danneggiamenti, minacce, lesioni personali) o che prevedono pene ridottissime. Questo intervento legislativo completa una grande riforma dell'ordinamento giudiziario italiano che tende a distinguere una giustizia "maggiore" riservata a reati di maggiore gravità e dotata di maggiori garanzie per l'imputato da una giustizia "minore" riservata a reati di minore allarme sociale e caratterizzata da procedimenti informali e da un sistema sanzionatorio totalmente rinnovato. Il giudice di pace deve procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato. Questo significa che il tentativo di conciliazione non può essere ridotto ad un intervento burocratico - come accadeva nel passato - teso unicamente a registrare la volontà della parte offesa di rimettere la querela. Con questa riforma si chiede al giudice di pace, o a un suo delegato, di promuovere non solo la riconciliazione tra le parti in conflitto ma la riparazione e il risarcimento del danno.

# Una strategia che promuove la salute

**L'introduzione in Italia delle prime esperienze dell'istituto della mediazione penale è stata accompagnata da atteggiamenti alterni di entusiasmo e di criticità, quest'ultima legata soprattutto ai rischi di strumentalizzazione di un percorso che, sviluppandosi a latere del procedimento penale, potrebbe perdere quelle caratteristiche di volontarietà e confidenzialità che gli sono proprie**

**S**viluppata nell'ambito della giustizia riparativa, la mediazione penale considera il reato non solo come violazione dell'ordinamento giuridico, ma anche come evento relazionale – spesso collocato all'interno di dinamiche complesse - che priva autore e vittima del riconoscimento della loro identità e dignità (Ceretti, 2001).

Questo concetto, che potrebbe risultare di non immediata evidenza, soprattutto in un contesto, quello penale, che sembra privilegiare rappresentazioni ancorate all'atto illecito e alla sua repressione, piuttosto che alla dimensione emotiva e relazionale, costituisce l'elemento chiave per comprendere le ragioni dello sviluppo della mediazione penale.

È stata, infatti, proprio l'esigenza di dar voce alle vittime, spesso relegate ad un ruolo marginale nel procedimento giudiziario, e di intraprendere dei percorsi di responsabilizzazione degli autori di reato, in termini di confronto con le conseguenze dell'atto delittuoso, ad aver favorito l'avvio di percorsi di riparazione e mediazione. In Italia tale avvio è stato forse meno agevole rispetto ad altri Paesi europei e, in un primo periodo, ha interessato solo la giustizia minorile, tradizionalmente più incline alle sperimentazioni. Le ragioni di questo ritardo hanno probabilmente a che fare con un ordinamento giuridico che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale e non assegna una collocazione specifica alla mediazione, se non nell'ambito della competenza penale del giudice di pace, e ad una cultura che, forse, privilegia altre strategie negoziali.

L'introduzione delle prime esperienze di mediazione penale, peraltro, è stata accompagnata da atteggiamenti alterni, di entusiasmo e di criticità, quest'ultima legata soprattutto ai rischi di strumentalizzazione di un percorso che, sviluppandosi a latere del procedimento penale, potrebbe perdere quelle caratteristiche di volontarietà e confidenzialità che gli sono proprie.

La consapevolezza di questi rischi, accentuati anche dal fatto che la mediazione penale viene generalmente proposta dalle istituzioni, piuttosto che richiesta direttamente dalle parti, ha portato a definire un percorso preliminare all'incontro di mediazione vero e proprio, percorso che coinvolge separatamente le parti ed è finalizzato ad informarle, esplorarne le aspettative, raccogliere il loro consenso, valutare la fattibilità della mediazione. Quest'ultima, a differenza di quanto avviene in altri settori e, in particolare, in ambito familiare, si realizza attraverso un unico incontro, articolato in diverse fasi. Ad una prima fase di narrazione, fa seguito un momento in cui sono le parti ad interagire e ad interrogarsi sul conflitto che le oppone. Attraverso gli scambi e le domande ciascuno può accedere ad una dimensione più profonda di sé e dell'altro: è in questa fase che, da un lato, trova espressione la sofferenza generata dal conflitto, dall'altro si genera un dialogo trasformativo che consente alle parti di risemantizzare il gesto di spregio e restituire quote della loro identità (Ceretti 2001). Una volta ristabilita la comunicazione e ridefinite le regole della relazione le persone possono concordare azioni di natura riparativa, simboliche prima che materiali (fase finale). A conclusione del percorso di mediazione viene inviata una comunicazione alla magistratura circa l'esito della stessa, comunicazione che, nel rispetto della confidenzialità, non contiene indicazioni circa i contenuti emersi.

Già da questi elementi, che delineano i tratti essenziali della mediazione penale, è possibile cogliere la portata della proposta mediativa: lungi dall'essere un'azione strumentale o una manifestazione di buonismo, la mediazione consente alle persone di riappropriarsi di responsabilità decisionali circa il conflitto che le oppone, di attribuire nuovi significati all'atto che le ha private della loro dignità, di ridefinire le regole della loro interazione e di contrastare quel senso di insicurezza (generato dal fatto reato) che ha importanti ripercussioni nella vita sociale del singolo e della collettività nel suo complesso. In questa prospettiva la mediazione sembra iscriversi nell'ambito di quelle strategie volte a promuovere la salute nella sua accezione più ampia: prendere in carico il conflitto penale nelle sue componenti emotive e cognitive implica, infatti, prendersi cura dei legami sociali che costituiscono elemento indispensabile alla sopravvivenza umana.

*Elisabetta Kolar*

Assistente sociale,  
vicepresidente dell'ordine degli assistenti  
sociali del Friuli Venezia Giulia



# L'Italia ha imparato da America ed Inghilterra

***Nell'articolo pubblicato anche su [www.diritto.it](http://www.diritto.it) si evidenzia come il panorama nazionale presenta caratteristiche tipiche delle fasi iniziali di sperimentazione, da un lato forse per carenza di cultura giuridico-sociale, dall'altro per un'impostazione ideologica diffusa che vede nella punizione, e conseguentemente nel sistema retributivo, un'efficace e garante strumento di difesa sociale e che fa fatica ad assorbire il concetto di riorganizzazione della relazione autore-vittima***

La cultura della mediazione in Italia si propone a partire dagli anni '80 sulla base delle esperienze provenienti dal Nord America e dall'Inghilterra. Fra i vari tipi di mediazione che si prendono a modello in Italia quello più praticato riguarda la gestione dei conflitti nelle situazioni di separazione e divorzio, in cui si indica come modalità la degiurisdizionalizzazione dell'intervento di mediazione. Le trasformazioni sociali nelle cosiddette civiltà industriali e ad alto sviluppo tecnologico e scientifico sottolineano l'aspetto peculiare della complessità dei sistemi viventi. Tale approccio connota il rapporto uomo – natura in una complessità vincolata e vincolante in cui la persona è parte attiva del sistema. La riflessione che segue analizza il concetto di devianza non solo dal punto di vista della letteratura psico – sociale e criminologica, intende proporre altresì una lettura del fenomeno secondo il paradigma della giustizia restauratrice, attraverso la lente del modello sistemico. Il diritto chiamato a regolare le contese tra individui ha prodotto storia, azioni e comportamenti che da sempre si sono dibattuti tra l'annosa dicotomia aiuto – controllo. La sociologia del diritto ha per molti versi affrontato questo problema ponendo soprattutto l'accento su concetti tendenti ad analizzare le prerogative dello Stato a punire in nome della difesa sociale. La sociologia ha prodotto molta letteratura in tema di rapporto tra società e diritto contribuendo a individuare una lettura dei comportamenti devianti in termini di variabili psico – sociali e ambientali in relazione all'individuo autore di reato e alla reazione sociale. Lo studio del comportamento criminoso si è spostato così da un modello bio – psicologico ad un approccio tendente a valutare l'azione deviante in un sistema di interazioni complesse. In campo criminologico Von Hentig ad esempio ha approfondito il carattere essenzialmente interattivo del crimine, contribuendo insieme ad altri autori che si sono succeduti sull'argomento alla nascita della vittimologia ( branca della criminologia ) che come scienza empirica viene fatta risalire al 1948, anno in cui vide la pubblicazione il libro "The Criminal and His Victim". Tra i concetti elaborati da Von Hentig quello che più marcatamente rende il concetto di interazione deviante si identifica nel rapporto che lega la vittima al delinquente, rapporto che può produrre una vera e propria inversione di funzioni, con assunzione da parte della vittima del ruolo di elemento scatenante e determinante l'evento, ossia il ruolo attivo della vittima. Uno dei punti cardini dell'intervento di mediazione penale è il concetto di riparazione che lega l'autore di reato alla vittima simbolica o reale che sia, e in tal senso è stato rilevante il contributo come citano Gatti e Marugo di Margerj Fri, che la suggerì nel suo libro "Arms of the law", pubblicato nel 1951. Il panorama italiano in tema di mediazione penale minorile presenta caratteristiche tipiche della fasi iniziali di sperimentazione, forse per carenza di cultura giuridico – sociale da un lato, dall'altro per un'impostazione ideologica diffusa che vede nella

punizione e conseguentemente nel sistema retributivo un'efficace e garante strumento di difesa sociale e che fa fatica ad assorbire il concetto di riorganizzazione relazionale autore – vittima. Le norme processuali penali in Italia almeno apparentemente non sembrano fornire spazi applicativi agli interventi di mediazione, tuttavia il legislatore offre possibilità d'azione in tal senso sia nel rito minorile che in quello ordinario. Gli interventi di mediazione nel campo degli adulti forniscono spazi di azione nel vasto campo delle misure alternative, mentre nel procedimento minorile trovano ampia applicazione nella sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art. 28 del D. P. R. 448/88, in cui spesso vengono previste attività riparative e riconciliative. A ciò va aggiunto come gli interventi di mediazione possono essere attivati nelle querele di parte ex art. 564 C. P. P., decongestionando in tal modo il lavoro dei Tribunali. Pur non essendo ancora in presenza di una cultura definita e di ordinamenti strutturati sul piano legislativo e formativo, anche in Italia sono stati avviati interventi sperimentali che hanno portato alla costituzione di Uffici per la Mediazione Penale a Torino, Bari e Milano, anche se con approcci e metodologie differenziate. L'economia processuale porta inevitabilmente a valutare il rapporto costi – benefici in relazione agli interventi trattamentali attivati in favore dei minori. D'altronde le stesse Regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile (C. D. "Regole di Pechino"), hanno sollecitato le nazioni a legiferare adeguatamente in materia di diritti umani, tenendo come primario obiettivo primario la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Il legislatore italiano ha risposto con attenzione a tali sollecitazioni amplificando il concetto di penale sociale, finalizzando gli interventi educativi e della norma giuridica a beneficio del minore e del contesto sociale. In tale ottica l'intervento di mediazione penale si connota di una valenza educativa e sociale in quanto la ricomposizione del conflitto autore – vittima volge non solo a beneficio dell'individuo, ma anche dell'intero sistema comunitario. La peculiarità dell'intervento di mediazione penale in effetti consiste da un lato nel concetto di partecipazione attiva del reo al processo di cambiamento attraverso una rielaborazione del proprio comportamento deviante, dall'altro supera la rigida separazione tra autore del reato e vittima, ridefinendo il conflitto tra le parti in termini di riorganizzazione relazionale in un quadro di opzioni che vanno a soddisfare anche le attese del sistema sociale attraverso programmi di riparazione e riconciliazione con la parte lesa. Forse non è esagerato affermare che in tal senso l'intervento di mediazione finisce per connotarsi di una valenza preventiva quantomeno dei comportamenti criminali recidivanti. Le esperienze internazionali sorreggono queste ipotesi operative, in particolar modo quelle attivate in Austria, Germania, Francia e Stati Uniti, paesi in cui è molto alto il numero delle vittime che aderiscono ai programmi di mediazione. "Studi in tal senso indicano la necessi-

tà nella vittima del bisogno di riconoscere l'autore del reato, i suoi motivi, il bisogno di superare il trauma del reato; non mancano tuttavia in detti studi gli effetti psico – pedagogici dell'intervento di mediazione che per la vittima si identifica in un rafforzamento dell'autostima per il ruolo attivo e determinante svolto, e per l'autore del reato un maggior senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità locale". (DE LEO G. 1996). Gli interventi di mediazione nella letteratura criminologica vengono inquadrati nel modello restaurativo – riparativo che contempla come oggetto il danno, il reato come espressione del conflitto, l'azione intesa come finalità riparativa attraverso le figure di mediatori nel quadro di un contesto responsabilizzante. Il dibattito, anche se ancora agli inizi nel nostro paese, verte sui due modelli: riparativo e riconciliativo. A ben vedere la differenza è sottile da un lato e labile dall'altro, considerando che l'obiettivo comune rimane comunque la risoluzione del conflitto attraverso una riorganizzazione del sistema di relazione autore – vittima. Il sistema di riparazione del danno è collaudato in Francia e Stati Uniti, mentre l'esperienza austriaca verte prevalentemente sulla riconciliazione pur non trascurando eventualmente altri aspetti. La tesi prevalente in Italia è quella di tipo riparativo in presenza di aspetti giuridico-sociali e culturali che vedono nella riparazione del danno- reale o simbolico che sia una prerogativa irrinunciabile. Al di là dell'adozione di modelli tuttavia il rischio di un'etichettamento degli interventi di mediazione nel nostro paese deriva dall'obbligatorietà e irrinunciabilità dell'azione penale, per cui essendo la committenza un'istituzione anche di controllo si rischierebbe di inficiare un setting protetto di negoziazione e ricomposizione del conflitto, vanificando così l'azione messa in atto dal mediatore, anche se con le migliori intenzioni. Alcuni autori come GATTI e MARUGO (1994) sottolineano che "...gli obiettivi della mediazione non sempre sono chiari, ed in particolare margini seri di ambiguità esistono in merito alla questione cruciale se la mediazione debba essere centrata sui bisogni della vittima o sulle esigenze riabilitative del reo, oppure sulle funzioni primarie della giustizia..." D'altronde i programmi di mediazione rientrano nel cosiddetto concetto della DIVERSION (interventi extrapenal), anche se la diversion è rimasta prigioniera della contraddizione aiuto – controllo, allontanandosi da un'ottica di degiurisdizionalizzazione. Negli Stati Uniti i fondatori del Movimento V. O. R. P. sostengono ad esempio che la mediazione – riparazione non è una semplice tecnica di gestione dei conflitti il che richiama al concetto di giustizia restaurativa. La definizione di questo concetto produce due principi di base: l'idea di riconciliazione



e quello di c o m u n i t à . Questi principi costituiscono il nucleo centrale dei programmi di mediazione – riparazione negli Stati Uniti d e n o m i n a t i " V i c t i m e O f f e n d e r Reconciliation Program", il cui punto di forza è costituito da incontri tra la vittima e il reo, con l'aiuto di un terzo espresso dalla comunità. Tale tipo

di approccio ribalta il concetto di intervento giuridico nel senso che non viene individuato lo Stato nell'offesa (così come sostenuto nel modello di giustizia criminale), bensì la vittima e il sistema comunità (giustizia restauratrice). E' possibile tuttavia ridurre nella fase attuale i rischi di stigmatizzazione degli interventi di mediazione penale? Alcuni spazi operativi e pragmatici sembrano in un certo qual modo consentirli. Il punto più qualificante ad esempio è dato dalla necessità strategica che lo spazio fisico per esercitare gli interventi di mediazione non siano un'aula giudiziaria o la sede di un Servizio minorile della Giustizia, bensì un ambiente non etichettante, lontano dai ritmi e dai ritualismi rigidi, in cui è possibile produrre un setting protetto e autentico per le parti, ad esempio Sedi di Enti locali o del Privato Sociale. Altro elemento importante è dato dalla composizione degli Operatori dell'Ufficio di Mediazione Penale, possibilmente misti tra figure ministeriali e dell'Ente Locale o del Privato Sociale. La soluzione ideale sarebbe ovviamente quella della figura del Mediatore completamente estranea al sistema di committenza. L'impostazione testé citata è riconducibile al modello teorizzato soprattutto in Inghilterra, dove in una prospettiva di intervento sistemico si tende a unificare in un'unica rete tutte le organizzazioni pubbliche e private che intervengono nella socializzazione del minore deviante attraverso un'azione omogenea e coordinata. La fase attuale nel nostro paese richiede fra l'altro l'individuazione di un'identità professionale specifica e di un percorso formativo ad hoc per il mediatore penale, funzione svolta da diverse figure di operatori sociali: criminologi, psicologi, etc..., per cui è necessario puntare su un profilo più strutturato e mirato, non essendo possibile pensare a un mediatore per tutte le stagioni. Nella costruzione dell'identità del mediatore penale vanno considerati alcuni elementi culturali quali prerequisiti per una definizione professionale e operativa. Tali elementi vanno collegati in una nuova visione del fenomeno "devianza minorile", in un'ottica complessa multidisciplinare che riguarda l'approccio al fenomeno dal punto di vista antropologico, psicosociologico, pedagogico e giuridico in considerazione che nella mediazione l'annotazione principale, a parere di molti autori, è data nel ritenere il setting esteso in senso interdisciplinare. Questa dimensione complessa produce i prerequisiti culturali che possono consentire al mediatore penale la costruzione di un'identità normativo – professionale e tecnica, al contempo lontana dai condizionamenti dei modelli culturali e delle esigenze di reazione sociale del momento in risposta al problema crimine. L'identità del mediatore penale è tale solo nel momento in cui essa non va a costituirsi in termini strumentali ai bisogni di risposta giudiziaria e di allarme sociale. Questo non vuol dire distacco dalla realtà, ma viverla al di dentro con la dovuta autonomia, utile per il raggiungimento dei fini della mediazione. Forse per evitare l'etichettamento sarebbe più opportuno che non si utilizzassero i termini "mediatore penale" o "mediatore giudiziario", bensì la dicitura "mediatore sociale" o "mediatore comunitario", in quanto la mediazione penale è uno degli aspetti della mediazione sociale per le interconnessioni che la caratterizzano. L'identità del mediatore penale o sociale include essenzialmente tre aree di riferimento: **Formativa, Tecnicistica, Operativo – funzionale.** La prima area include tutto il terreno teorico che riguarda l'aspetto formativo. Allo stato attuale, almeno nel nostro paese la formazione e il ruolo del mediatore presentano aspetti molto confusivi. Il mediatore è in genere autodidatta, in qualche occasione improvvisato, e sempre è un operatore sociale istituzionale, con pregressa esperienza unilaterale, prevalentemente concentrata sui bisogni dell'autore di reato, il più delle volte diviso a metà tra interventi di mediazione e azioni centrate sull'obiettivo socio – istituzionale del mandato. Tutte le generazioni di operatori sociali, dal passato a quelle più recenti, sono state addestrate secondo canoni formativi, diversi da quelli che devo-

no caratterizzare la formazione del mediatore, che non deve essere unilaterale, bensì aprirsi ad una visione a 360 gradi, in un'ottica multiteorica e interdisciplinare complessa. L'area tecnicistica è quella che riguarda il vivo dell'intervento di mediazione: il sapersi relazionare alle parti al di sopra di esse, senza giudicare, senza diagnosticare, stimolando continue opzioni, rendendo alle parti il ruolo attivo nella gestione del conflitto e nelle possibili soluzioni, restituendo alle stesse la dignità di persone, anche attraverso l'esposizione delle loro ragioni e del loro vissuto di dolore. Per gli aspetti segnalati nell'esposizione delle prime due aree la mente del mediatore deve essere scevra da soluzioni preconcepite e lontana da condizionamenti teorici, utilizzando il suo bagaglio culturale non come primo obiettivo, ma sul piano degli effetti che le sue conoscenze multidisciplinari possono produrre in relazione alla vittima, all'autore di reato e al sistema comunitario. La cura di questi aspetti può consentire al mediatore sociale che opera nell'ambito di un intervento di mediazione penale di costruire la terza area, caratterizzata da elementi di autonomia funzionale e operativa, utili per l'azione che è chiamato a svolgere. L'acquisizione di questi passaggi potrebbe consentire al mediatore un'identità specifica sul piano operativo e funzionale, evitando confusioni di ruolo e di mandato con altre figure professionali storiche (caratterizzate da obiettivi e ruoli rigidi), soprattutto in relazione ai destinatari della mediazione, in modo che questi non percepiscano la mediazione come strumento di valutazione giudiziaria, incrementando così i rischi di vittimizzazione nella parte lesa, e di etichettamento da parte dell'autore di reato. L'ideale sarebbe che gli standards formativi per i mediatori rispecchiassero una didattica specifica per la costruzione di un habitat mentale e ideologico – culturale lontano dagli schemi ordinari degli operatori sociali, e che il mediatore fosse una figura completamente estranea e svincolata dal sistema di committenza; ciò garantirebbe un'autonomia funzionale e culturale del mediatore, in considerazione del fatto che la mediazione deve caratterizzarsi come elemento di diversion, sganciandola il più possibile dal sistema di giustizia formale. Gli interventi di mediazione in effetti partono dalla necessità di superare i modelli rieducativo e retributivo; il punto qualificante di questa nuova impostazione è dato dal fatto che i comportamenti antisociali costituiscono comunque un'interazione deviante e che i soggetti, siano essi autori o vittime, si identificano in una dimensione saldata psico – sociale, in cui le azioni sono parti interconnesse di variabili di personalità e contesto e dove la risposta alla devianza è un problema comunitario e di interconnessione. Così come si presenta oggi la pratica della mediazione in campo penale, in Italia, lascia ampi margini di possibilità di sviluppo a condizione che si alimenti la cultura in materia e si assesti sul piano ideologico nel tessuto sociale, nella cultura degli operatori dei Servizi e di quelli del Diritto. Va assorbita essenzialmente la necessità di superare il concetto retributivo della pena, incanalando il fatto reato in una dimensione ideologica nuova tra i due attori principali del processo penale (vittima di reato e autore), diminuendo la pressione del concetto di Stato, e restituendo alla Comunità una funzione interventista, come risorsa e strumento d'azione per reali processi di cambiamento individuali e collettivi. La mediazione col tempo dovrà configurarsi come una risorsa extragiudiziale e non come alternativa al sistema di giustizia formale, caratterizzandosi così come vera "diversion". In Italia, ovviamente, siamo ancora agli albori nella pratica di mediazione, tuttavia sembrano esistere gli ingredienti per lo sviluppo di questa terza via, giustamente definita "giustizia restauratrice". I segnali più importanti in tal senso sono quelli forniti in materia processuale minorile, riportando nell'ordinamento italiano i principi base della Dichiarazione ONU in materia di diritti dei minori e del ruolo attivo della Comunità nel recepire i loro bisogni, evitando di delegare il meno possibile le risposte ai

comportamenti devianti e criminosi ai sistemi di controllo rigido. Il cammino è ancora lungo prima che la mediazione diventi una cultura e un'ideologia d'intervento; lo sforzo va soprattutto intensificato per superare quelle esigenze di difesa collettiva che richiedono strumenti di intervento rigidi, pur in presenza di reati non gravi ma che purtroppo destano allarme sociale. L'inserimento della mediazione nella nostra cultura, per essere considerata come risorsa, deve entrare nella mente del tessuto sociale ad ogni livello, implementandosi nel sistema sul piano ideologico. I passaggi ovviamente dovranno essere gradualmente per non correre il rischio di imporre una risorsa attraverso la norma, con dubbi esiti.

*Emanuele Esposito*

Pedagogo, criminologo clinico, mediatore familiare e comunitario sistemico, socio ordinario della Società Italiana di Criminologia e dell'Associazione Italiana Mediatori Sistemici

[DM+B&Associati]



**Se da un lato  
ci occupiamo di soldi,  
dall'altro crediamo  
nel valore delle persone.**

Investiamo le nostre migliori energie nella gestione del credito e della ricerca economica nelle realtà in cui operiamo, siamo una Banca. Alle nostre attività partecipiamo con collaborazione e fiamma di chi lavora alla crescita culturale, sportiva e sociale del nostro territorio.

**Un impegno che ci unisce ogni giorno,  
tutti i giorni, tutta l'anno.**

**Banca Popolare  
FriulAdria**

Previdenza e cura fanno del tempo tempo.

Leonardo da Vinci (1452-1519) Uomo Vitruviano Moneta unica europea da 1 Euro

